SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 ottobre 2005, n. **213.**

Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5084):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 24 giugno 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2004 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 21, 29 luglio 2004; 10 e 16 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 18 aprile 2005 e approvato il 4 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3408):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede deliberante il 17 maggio 2005 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione e approvato il 28 settembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 7, dell'art. 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, è il seguente:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1.6. *(Omissis)*. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione dileggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 è il seguente:

«Art. 7. *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) (Omissis)*. — Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(Omissis);*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

05G0240

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 72

05A09981

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere e continuare la rappresentanza e la difesa dell'E.R.S.U. - Ente per il diritto allo studio universitario di Messina, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere e continuare il patrocinio dell'E.R.S.U. - Ente per il diritto allo studio universitario di Messina;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere e continuare la rappresentanza e la difesa dell'E.R.S.U. - Ente per il diritto allo studio universitario di Messina nei giudizi attivi passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 73

05A09982

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan. (Ordinanza n. 3468).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Considerata la grave situazione sociale, economico e sanitaria determinatasi nel territorio del Sudan, devastato da carestie e da decenni di guerra civile, e nel quale la gran parte della popolazione vive in condizioni di assoluta precarietà, sprovvista di qualsiasi forma di assistenza primaria e di infrastrutture;

Considerato che detta situazione di criticità è destinata ad aggravarsi ulteriormente, in conseguenza del rientro di un milione e mezzo di profughi che dal nord del Sudan saranno costretti a tornare nella terra di origine a seguito degli accordi di pace raggiunti;

Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative a carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica nel predetto territorio, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, se del caso, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico di cui in premessa.

2. In attesa della definizione di un quadro organico e compiuto delle iniziative occorrenti, il commissario delegato provvede, in via d'urgenza, anche per il tramite del responsabile della struttura di missione di cui all'art. 2, a porre in essere gli atti anche di carattere negoziale necessari al trasporto ed alla successiva messa in opera di un ponte «Bailey» sul fiume Payee, nel sud del Sudan; a seguito della messa a disposizione del predetto ponte da parte della ditta fornitrice, il commissario delegato è autorizzato a trasferire al medesimo soggetto, a titolo di permuta, e salvo conguaglio, il ponte «Bailey» realizzato nel comune di Pontebba di cui al protocollo stipulato in data 11 settembre 2003 in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 3309/2003, non appena lo stesso bene si renderà disponibile. Agli eventuali oneri conseguenti all'attuazione del presente comma si provvede, anche a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile.

3. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza è consentito derogare, se necessario, e sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 per le attività negoziali poste in essere sul territorio nazionale, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 35 e 36.

4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione, sulla base di procedure di somma urgenza, delle iniziative di cui alla presente ordinanza.

5. L'invio di messaggi SMS — short message service — attraverso le reti di telefonia mobile, destinati alle sottoscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di cui alla presente ordinanza, si intende assimilato alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituita

apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra amministrazione statale o ente pubblico. Al predetto personale non dirigenziale a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è riconosciuta una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a duecentocinquanta ore di straordinario festivo e notturno commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è nominato il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che opera quale soggetto attuatore degli interventi sulla base di indicazioni fornite dal commissario delegato.

3. Nell'ambito della struttura di missione opera, in aggiunta al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, un nucleo di esperti aventi particolare esperienza anche nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e ricostruzione di strutture ed infrastrutture. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti di cui al presente articolo, stipulati per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale. Il trattamento economico dell'esperto nominato coordinatore del nucleo è aumentato del 10%.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato istituisce entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza un comitato tecnico consultivo presieduto da un dirigente di prima fascia in servizio presso il Dipartimento medesimo, nonché da altri due componenti anche estranei alla pubblica amministrazione; il compenso da corrispondere ai predetti membri è determinato con il provvedimento di costituzione anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09957

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3469).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue determinatosi nel comune di Tolmezzo in provincia di Udine;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine»;

Vista la nota del 26 luglio 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota del 22 ottobre 2004 dell'Ufficio territoriale del governo di Napoli, con la quale il prefetto ha rappresentato l'esigenza di provvedere a porre in essere gli interventi necessari finalizzati al ripristino funzionale dell'elisuperfice ubicata nel porto di Napoli da utilizzare per fronteggiare emergenze di protezione civile;

Visto l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, con la quale è stato assegnato al Corpo forestale dello Stato, impegnato nella lotta agli incendi boschivi, un contributo di euro 2 milioni;

Vista la nota del 29 luglio 2005 del Corpo forestale dello Stato, con la quale la medesima Amministrazione, al fine di consentire l'introito della somma in questione ritiene necessario prevedere nell'ambito di una prossima ordinanza di protezione civile una specifica deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004;

Vista la nota del 10 agosto 2005 con la quale il Dipartimento della protezione civile comunica al Ministero dell'economia e delle finanze che, salvo avviso contrario del medesimo Dicastero, si intenderebbe procedere con una apposita ordinanza di protezione civile nei sensi richiesti dal Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 1º marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2004, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;

Vista la nota n. 41 del 21 settembre 2005 del commissario delegato sindaco del comune di Tolentino;

Vista la nota del 27 settembre 2005 del presidente della regione Marche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452 del 1º agosto 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America», e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3436 del 27 maggio 2005, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i movimenti franosi verificatisi al km 47+600 della ex strada statale Amerina nel territorio del comune di Orvieto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dell'uragano «Katrina» che ha colpito il giorno 29 agosto 2005 la costa occidentale degli Stati Uniti d'America;

Ravvisata la necessità di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi il giorno 29 agosto 2005 nel territorio degli Stati Uniti d'America colpito dall'uragano «Katrina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernenti: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista la nota n. 5472 del 17 settembre 2005 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonché l'ordinanza n. 3381 del 18 novembre 2004;

Vista la nota GAB/2005/7763/B02 del 15 settembre 2005 dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell'emergenza relativa all'inquinamento della laguna di Orbetello, sono messe a disposizione del commissario delegato ulteriori risorse finanziarie;

Visto l'art. 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000 e n. 3095 del 23 novembre 2000;

Vista la nota n. 332 in data 11 agosto 2005, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga dei termini di consegna del modello «*D*» e allegato 1 previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento delle protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 e n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004», nonché la successiva ordinanza n. 3413 dell'11 marzo 2005;

Vista la nota n. 2530 del 23 settembre 2005 del commissario delegato - assessore alla polizia locale, prevenzione e protezione civile della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto l'art. 3 dall'ordinanza di protezione civile n. 3429 del 29 aprile 2005, con il quale sono state apportate modifiche alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004;

Vista la nota n. 76906 del 19 settembre 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ampliamento e completamento dell'impianto di depurazione consortile di Tolmezzo, in provincia di Udine, il commissario delegato-presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia utilizza, in aggiunta alle risorse già attribuite allo stesso dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3182 del 14 febbraio 2002, la somma di € 215.000,00 in limiti di impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il commissario delegato-presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno.

Art. 2.

1. Il prefetto di Napoli è nominato commissario delegato e provvede, in termini di somma urgenza, all'adozione di tutte le iniziative finalizzate al ripristino, all'adeguamento funzionale ed alla messa in esercizio dell'eliporto ubicato presso la base navale del porto di Napoli, da destinare al perseguimento di finalità di protezione civile.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'ufficio dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per la Campania e Molise, settore infrastrutture Napoli, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, dell'Aeronautica militare Campalgenio di Bari.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è stanziata la somma di € 500.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su una contabilità speciale all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato.

Art. 3.

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad utilizzare il contributo di € 2.000.000,00 assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, in deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004, al fine di assicurare il potenziamento gestionale della capacità operativa della componente aerea di titolarità nella lotta agli incendi boschivi e nell'espletamento delle ulteriori ineludibili azioni di contrasto delle situazioni emergenziali di protezione civile.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il personale militare in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31 dicembre 2006, anche in deroga alle disposizioni normative e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

1. Per consentire il definitivo superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino attraverso il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza n. 3372 del 2004 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3443 del 2005, è assegnato l'importo di € 150.000,00 al sindaco di Tolentino - commissario delegato; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

2. Alle deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2005 è aggiunta la seguente: «Legge regionale delle Marche n. 7 del 14 aprile 2004, recante: "Disciplina della procedura di impatto ambientale", limitatamente ai termini previsti dagli articoli 6, 7, 9 e 11, che sono ridotti della metà».

3. Il terzo e il quarto periodo del comma 1, nonché il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, sono soppressi.

4. Le somme previste nella convenzione stipulata con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la realizzazione dei progetti nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004 possono essere trasferite all'Opera nazionale di assistenza dei vigili del fuoco, che provvederà ad effettuare gli occorrenti pagamenti.

5. Il trattamento economico di uno degli esperti di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 è stabilito in misura pari a quella spettante, per analoga funzione, agli esperti in servizio presso l'Unione europea.

6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, le parole «di cui all'art. 1273 del codice civile,» sono soppresse e così sostituite «di cui all'art. 1272 del codice civile,».

Art. 6.

1. In relazione all'attuale contesto esigenziale inerente alla realizzazione del «grande evento», e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a realizzare interventi concernenti la sistemazione di strutture urbane, di aree fruibili in connessione con la celebrazione del predetto «grande evento», nonché iniziative di carattere organizzativo ed attività di comunicazione ed informazione nei confronti della collettività interessata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite massimo di € 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e sempreché ciò possa costituire anticipazione rispetto a successivi reintegri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3436 del 27 maggio 2005 è soppresso il periodo «quale anticipo sulle risorse da ripartirsi ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».

Art. 8.

1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione degli Stati Uniti d'America, colpita il giorno 29 agosto 2005 dall'uragano «Katrina», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a porre in essere le necessarie iniziative, anche mediante acquisizione ed utilizzazione di beni e materiali.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle autorità locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonché a rimborsare le spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato coinvolte nelle iniziative poste in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.

3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, può derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo valutati in 500.000,00 euro si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro quindici giorni dall'adozione della presente ordinanza all'affidamento della gestione ordinaria e straordinaria del villaggio temporaneo del comune di S. Giuliano di Puglia realizzato a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 al sindaco del medesimo comune, anche sulla base di apposita convenzione o protocollo.

2. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'espletamento degli adempimenti di cui al comma 1, il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed al Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di due unità di personale tecnico amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2.

3. Il presidente della regione Molise - commissario delegato ed il sindaco di S. Giuliano di Puglia provvedono all'integrazione del «Piano della ricostruzione» del comune di S. Giuliano di Puglia, redatto ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3279 del 10 aprile 2003, prevedendo una maggiorazione del contributo per la ricostruzione in favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti persone portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, finalizzato a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle pertinenti unità immobiliari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie già disponibili nella contabilità speciale intestata al presidente della regione Molise - commissario delegato.

Art. 10.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal sindaco di Orbetello - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, è assegnato al medesimo commissario delegato l'importo di 7,5 milioni di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082.

Art. 11.

1. Al fine di consentire ai soggetti privati ed alle imprese gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2000 di accedere ai benefici previsti dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 dicembre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, la regione Liguria, su richiesta dei soggetti titolari di contributo che abbiano effettuato i lavori entro il 31 dicembre 2004, può accettare la presentazione del modello allegato «*D*», e di cui alla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, entro e non oltre il 31 dicembre 2005. La medesima regione dispone per le verifiche ed i controlli necessari in ordine alla ricorrenza delle condizioni per fruire del beneficio.

Art. 12.

1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3413 dell'11 marzo 2005, le parole «due unità» sono soppresse e così sostituite: «quattro unità».

2. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, il commissario delegato può avvalersi di un'unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. L'importo stanziato ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, è incrementato di € 200.000,00, da ripartire con apposito provvedimento del commissario delegato; agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie già poste nella disponibilità del commissario delegato.

Art. 13.

1. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni è soppresso e così sostituito: «3. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e per quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)*, rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che dispone la revoca del finanziamento».

2. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni, le parole «per il tramite della regione» sono soppresse e così sostituite: «ed alla regione».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09958

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 1° agosto 2005.

Tirocini formativi e di orientamento. (Direttiva n. 2/2005).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca)

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)

e, p.c.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

1. *Premessa.*

La pubblica amministrazione è costantemente impegnata in un processo di riforma delle proprie attività finalizzato alla creazione di un sistema in grado di rispondere ai bisogni della collettività e del sistema economico, per questo anche nel settore del lavoro pubblico si è evidenziata la necessità di acquisire nuove e sempre più aggiornate e qualificate professionalità. Proprio in un contesto normativo e finanziario di forte limitazione alle assunzioni assume grande rilevanza la qualità e la professionalità del capitale umano da reclutare. Di qui la scelta di promuovere politiche ed azioni dirette ad attrarre e formare i giovani migliori provenienti dal mondo universitario instaurando rapporti di collaborazione con il mondo della ricerca e della formazione universitaria.

In questo contesto si colloca la presente direttiva, che intende chiarire le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni e favorirne la diffusione, coerentemente con gli intenti già espressi nel Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Conferenza dei rettori delle università italiane del 9 maggio 2002 e, più in generale, con lo spirito sotteso a tale documento, finalizzato a favorire una costante cooperazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria.

2. *Destinatari e promotori dei tirocini.*

Questo Dipartimento ritiene, alla luce di quanto evidenziato in premessa, di prioritario interesse per le amministrazioni favorire l'utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università, di giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonché di giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, anche non universitari, proprio al fine di assicurare loro l'acquisizione di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche amministrazioni.

È il caso di sottolineare che, pur nella pluralità di possibili soggetti promotori dei tirocini, un ruolo preponderante, per quanto concerne lo svolgimento di tirocini formativi in ambito pubblico, è svolto dalle università e dagli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici, per l'interesse che i neolaureati più meritevoli suscitano nelle amministrazioni, nonché dalle istituzioni pubbliche di alta cultura e formazione e dalle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni.

3. *Quadro normativo di riferimento.*

Le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi si rinvengono nell'art. 18 della legge 25 giugno1997, n. 196, e nel decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, adottato Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne ha fissato criteri e modalità di svolgimento. Come peraltro precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 la disciplina dei tirocini appartiene alla competenza normativa delle regioni. Pertanto la normativa nazionale troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale.

L'istituto del tirocinio formativo così delineato costituisce il punto di arrivo di un processo di avvicinamento fra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro che ha caratterizzato, nel settore privato, le politiche del lavoro degli anni più recenti ed è finalizzato ad aumentare le possibilità di concreto inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

I tirocini formativi o di orientamento promossi dagli atenei in riferimento alla tipologia individuata dalla legge n. 196 del 1997 costituiscono lo strumento attraverso il quale accompagnare i giovani universitari verso scelte professionali utili per un consapevole ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro.

Nell'ambito che qui interessa, cioè una formazione dei giovani universitari orientata all'acquisizione delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e strategiche necessarie agli amministratori della pubblica amministrazione, acquista un ruolo preponderante il rapporto fra atenei promotori dei tirocini formativi e pubbliche amministrazioni ospitanti, in quanto le prassi che si consolideranno in merito alle convenzioni stipulate fra tali soggetti per l'attivazione dei tirocini formativi contribuiranno a creare una tipologia di formazione universitaria utilmente spendibile nel mercato del lavoro della pubblica amministrazione, nonché un'attività di ricerca utile a sostenere i processi di innovazione della pubblica amministrazione.

Oltre alle richiamate disposizioni occorre ricordare come il Ministero del lavoro si sia attivato per fornire ulteriori indicazioni con la circolare n. 92 del 15 luglio 1998.

Rispetto a tali disposizioni occorre, inoltre, operare alcune considerazioni specifiche per le pubbliche amministrazioni, che di seguito saranno evidenziate, al fine di garantire un corretto impiego di tale istituto.

Ad esempio il citato decreto ministeriale n. 142 del 1998 estende le disposizioni relative ai tirocini formativi ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi. Le estende, inoltre, ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, secondo «criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», come previsto dall'art. 8. Tuttavia occorre ricordare che in ambito pubblico deve tenersi conto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della Costituzione, nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1984, le quali richiedono il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al lavoro pubblico. Deve inoltre tenersi conto dei limiti posti per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Pertanto l'opportunità di far accedere giovani comunitari o extracomunitari deve essere valutata alla luce di tali disposizioni e delle finalità dei singoli tirocini.

4. *Natura del tirocinio.*

Con la legge 25 giugno 1997, n. 196, è stata data una sistematica disciplina normativa all'istituto, introducendo il tirocinio formativo e di orientamento, quale periodo di formazione finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.

Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo. Il datore di lavoro pubblico ospitante è obbligato essenzialmente a far svolgere, sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento, un'adeguata attività formativa al tirocinante, oppure una esperienza di lavoro ai fini di mero orientamento al mondo del lavoro. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro poiché non ne riveste le caratteristiche, né lo potrebbe in ambito pubblico dove l'accesso al rapporto di lavoro è soggetto alla regola del concorso pubblico.

La caratteristica peculiare dell'istituto è rappresentata dall'inserimento del giovane in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione. Né tanto meno le amministrazioni dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico.

Pertanto oggetto del rapporto fra tirocinante e amministrazione ospitante sono l'esperienza formativa rientrante in un percorso di educazione e formazione che all'interno di quest'ultima viene impartito e l'attività svolta dal tirocinante che è finalizzata all'apprendimento delle modalità operative con le quali si esercitano le funzioni attribuite dall'ordinamento alle pubbliche amministrazioni. Tali attività non possono essere considerate quali prestazioni corrispettive, tuttavia costituiscono un onere per entrambi i soggetti.

5. *Attivazione dei tirocini.*

L'attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante cui è allegato un progetto formativo e di orientamento.

È il caso di sottolineare come la convenzione debba corrispondere a quelli che sono gli obiettivi formativi del corso di studi e del progetto formativo ed infatti è previsto che il tirocinante sottoscriva quest'ultimo quale accettazione.

La convenzione, inoltre, è l'atto con il quale l'ateneo promotore e l'amministrazione ospitante si obbligano ad assicurare al tirocinante, che è terzo rispetto all'atto, la formazione corrispondente al progetto allegato.

Si richiama l'attenzione sull'importanza di concordare attentamente il contenuto del progetto formativo e/o di orientamento. In tale sede devono essere puntualmente definiti gli obblighi che si costituiscono in capo alle parti e sarà escluso ogni possibile dubbio sulla natura non lavorativa del rapporto. Sarà, inoltre, certificata esattamente la formazione effettuata che, come previsto dall'art. 6 del decreto citato, può avere valore di credito formativo ed essere inserita, a seguito di idonea certificazione dei promotori, nei curricula degli interessati per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Ciò premesso per ciascun tirocinante sarà allegato alla convenzione un progetto formativo e/o di orientamento nel quale saranno indicati, fra l'altro, con preci-

sione gli obiettivi e le modalità di effettuazione del tirocinio; il tutor incaricato dall'ateneo promotore ed il responsabile incaricato dall'amministrazione; la durata ed il periodo di svolgimento; la struttura amministrativa presso la quale si svolgerà il tirocinio.

Sono allegati al decreto n. 142 del 1998 uno schema tipo sia del progetto che della convenzione, schemi che, pertanto, possono essere presi quale riferimento anche dalle pubbliche amministrazioni e rispetto ai quali inserire le specificità che rispondono alla tipicità della singola amministrazione, quale datore di lavoro pubblico.

La durata dei tirocini deve essere diversificata a seconda del livello di istruzione del tirocinante e non può comunque superare i dodici mesi per gli studenti universitari, come previsto dall'art. 7 del decreto. Poiché si tratta di inserire i tirocinanti in organizzazioni produttive complesse è auspicabile che la durata dei tirocini sia concordata tenendone conto, in modo da garantire l'effetto formativo desiderato.

In particolare, va ribadito come il tirocinio formativo nelle amministrazioni costituisca una qualificante opportunità non solo per i tirocinanti, ma anche per le amministrazioni, le quali potranno introdurre gli studenti nell'ambito di progetti e processi riguardanti le principali riforme in atto e le tematiche emergenti, quali ad esempio: il riordino dei Ministeri, anche alla luce del decentramento delle funzioni delle amministrazioni centrali, l'analisi di impatto della regolamentazione, i sistemi di controllo interni e di valutazione, la gestione delle risorse umane in termini manageriali, la comunicazione pubblica e le relazioni con i cittadini, la realizzazione di quanto previsto dai programmi per l'e-government e, in generale, l'aggiornamento dei profili professionali.

Per questo le amministrazioni dovranno svolgere un ruolo attivo non di semplici «ospitanti» contribuendo ad individuare le materie, gli studi, le relazioni, le analisi utili alla propria organizzazione ad ai processi in corso.

6. *Obblighi dei promotori, delle amministrazioni ospitanti e dei tirocinanti.*

Gli obblighi posti a carico dei soggetti coinvolti nei tirocini, puntualmente indicati nel richiamato decreto ministeriale n. 142 del 1998, sono ricordati qui di seguito.

6.1 Promotori.

Anche se il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro i tirocinanti debbono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi. Tale obbligo è posto a carico dell'ente promotore. È importante rilevare come l'assicurazione copra lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede dell'amministrazione.

Qualora il promotore sia una struttura competente in materia di collocamento, è il datore di lavoro che può assumere a proprio carico l'onere della copertura INAIL.

Spetta agli enti promotori, inoltre, l'onere di trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla regione e alla competente struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli atenei promotori, al fine di favorire l'esperienza del tirocinante, individuano un tutor quale responsabile didattico-organizzativo delle attività, che è figura distinta dal responsabile nominato dall'amministrazione ospitante ma che con tale figura opera in stretto coordinamento. Al tutor didattico-organizzativo è infatti affidato il compito di mantenere i contatti con questi e con il tirocinante per verificare l'andamento del tirocinio, eventualmente riorganizzandone il percorso qualora fosse necessario, in relazione agli obiettivi definiti nel progetto formativo, alla stesura del quale può collaborare in coordinamento con il responsabile aziendale. Inoltre supporterà il tirocinante nella stesura della relazione finale e comunicherà al responsabile dei tirocini della propria struttura ogni eventuale sospensione o variazione del progetto formativo.

6.2 Amministrazioni ospitanti.

Per quanto concerne le amministrazioni ospitanti queste debbono favorire l'esperienza del tirocinante, consentendogli l'approccio diretto all'organizzazione e ai processi lavorativi.

Le medesime, durante lo svolgimento dello stage devono, inoltre, affiancare al tirocinante un responsabile della struttura che segua le attività di formazione e ne favorisca l'inserimento nei processi organizzativi al fine di favorire la conoscenza dell'organizzazione ed un apprendimento attivo fondato su esperienze qualificate.

Il responsabile aziendale opera, come già ricordato, in stretta connessione con il tutor didattico-organizzativo, eventualmente anche ai fini della stesura del progetto formativo. Cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio, assistendolo in tutte le fasi di svolgimento, redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante. In caso di infortunio dovrà informare tempestivamente l'ente promotore ai fini assicurativi.

I costi dei tirocini, non costituendo tra l'altro rapporto di lavoro, non sono a carico delle amministrazioni ospitanti. Queste potranno, eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio.

6.3 Obblighi del tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca con l'attività dell'amministrazione. Dovrà altresì rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi in generale, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In considerazione dei costi anche indiretti sopportati dalle singole amministrazioni per ciascun tirocinio, appare opportuno che sia acquisita agli atti un'idonea

documentazione che illustri i risultati dell'esperienza del tirocinio, nonché degli elaborati delle ricerche condotte. In merito, quindi, le amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo attivo comunicando i temi e gli argomenti di interesse istituzionale, contribuendo a definire il progetto formativo, nella esplicita consapevolezza comune circa le disposizioni costituzionali e i vincoli finanziari che regolano l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Il tirocinante dovrà, pertanto, fornire relazioni periodiche all'ateneo promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare all'amministrazione ospitante.

È inoltre tenuto a segnalare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o all'amministrazione ospitante.

7. *Diritti delle parti.*

È il caso di sottolineare, ulteriormente, che la convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante viene stipulata nell'esclusivo interesse del tirocinante che è soggetto terzo rispetto all'atto. Con tale atto i primi due si obbligano a garantire a quest'ultimo la formazione puntualmente individuata nel progetto di formazione allegato alla convenzione. Ciò comporta che le parti potranno recedere dalla convenzione solo per gravi motivi, quali un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure nel caso in cui l'amministrazione non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Per quanto riguarda quest'ultimo si può ritenere che il medesimo possa invece interrompere il tirocinio in quanto il progetto è costituito nel suo interesse.

Il tirocinio si considera sospeso, e non interrotto, nei periodi di svolgimento del servizio militare o civile, e nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, secondo la previsione contenuta nell'art. 7 del decreto ministeriale n. 142 del 1998. Le eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi indicati nel medesimo articolo.

8. *Rimborsi.*

Con l'occasione si ricorda che l'art. 18, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 196/1997 ha previsto la possibilità di ammettere al rimborso, totale o parziale, degli oneri finanziari, ivi comprese le spese sostenute per il vitto e l'alloggio dei giovani tirocinanti, connessi all'attuazione di progetti di tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni del Centro e del Nord, da effettuarsi nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

L'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, relativo agli interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno, ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la fissazione delle modalità e dei criteri per il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sostenuti dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti. Anche tale rimborso grava sul Fondo per l'occupazione. Le amministrazioni verificheranno con le regioni la possibilità di avvalersi delle disponibilità di tale Fondo.

Per quanto concerne la possibilità che i datori di lavoro siano ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio, si richiama quanto disposto nel citato decreto ministeriale n. 142 del 1998 all'art. 9 il quale lo prevede per quei progetti avviati a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord e comprensivi anche delle spese sostenute per il vitto e per l'alloggio e lo pone a carico del Fondo per l'occupazione, istituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 148 del 1993. I rimborsi sono previsti prioritariamente per i progetti definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le modalità di rimborso sono indicate nel decreto direttoriale 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.

9. *Finalità per le pubbliche amministrazioni.*

È, infine, il caso, in questa sede, di evidenziare l'opportunità che si offre alla pubblica amministrazione di impegnarsi fattivamente nella formazione culturale e professionale dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, sia nella previsione di un inserimento nel settore del lavoro pubblico che in quei settori del lavoro privato che con la pubblica amministrazione interagiscono.

In particolare attraverso l'utilizzo dei tirocini formativi l'amministrazione concorre alla formazione del capitale umano cui attingere, contribuendo anche ad orientare i giovani universitari in quegli ambiti della pubblica amministrazione che offrono maggiori prospettive ed opportunità di impiego, a tal fine rafforzando la collaborazione con le istituzioni universitarie, pubbliche e private ed in generale con il mondo della formazione e della ricerca.

Si ricorda quindi come tale opera di orientamento potrà consentire di sviluppare percorsi di istruzione e formazione orientati, in particolare, alle nuove necessità delle amministrazioni pubbliche, quali, ad esempio, l'innovazione tecnologica, l'attività decisionale, la valutazione dei risultati, la qualità dei processi, la semplificazione delle procedure, così come indicato dai programmi e dalle disposizioni vigenti.

Roma, 1° agosto 2005

Il Ministro
per la funzione pubblica
BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 261

05A09929

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2005.

Decreto di avvio della VI operazione di cessione dei crediti dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 8 settembre 2000, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 23 maggio 2002, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2003, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 15 luglio 2003 e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 29 novembre 2004, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 29 novembre 2004, prevedono la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione e che relativamente a tali crediti contributivi è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempre che ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere;

Visto il decreto 31 agosto 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio alla quinta fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato articolo 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 2004;

Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni già effettuate e che ad esso può agiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi decreti, di crediti previdenziali maturati entro il 31 dicembre 2005;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

La società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio 2002, in data 18 luglio 2003 e in data 29 novembre 2004 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

I titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'I.N.P.S., nella persona del suo Presidente, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla comprovata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 214.

05A09968

DECRETO 12 ottobre 2005.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengono disposte dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.066 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Limited e UniCredit Banca Mobiliare, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 6.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° agosto 2005;

scadenza: 1° febbraio 2037;

tasso di interesse: 4% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 19 ottobre 2005;

dietimi d'interesse: settantanove giorni (dal 1° agosto al 19 ottobre 2005);

prezzo di emissione: 101,289%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio

2037, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Limited e UniCredit Banca Mobiliare.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 19 ottobre 2005 la Banca d'Italia riceverà dal consorzio di collocamento, tramite il sistema TARGET, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4% annuo lordo, per settantanove giorni.

Il medesimo giorno 19 ottobre 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 8.

La dott.ssa Maria Cannata e l'avv. Roberto Ulissi, Dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09978

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2005.

Estensione d'impiego del prodotto fitosanitario Biopower, registrato al n. 11059.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 24 ottobre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 11059 il coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato Biopower a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 13 settembre 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impiego del coadiuvante medesimo con il prodotto fitosanitario denominato Atlantis WG;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'estensione d'impiego del coadiuvante Biopower per l'utilizzo in associazione anche con il prodotto Atlantis WG;

Vista la nota in data 9 agosto 2005 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 3 agosto 2005;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato Biopower per l'utilizzo in associazione anche con il prodotto fitosanitario Atlantis WG dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, registrato al n. 11059 con decreto del 24 ottobre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 16 gennaio 2004.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; Agriformula S.r.l. in Paganica (Aquila), autorizzato con decreti 26 ottobre 1972/12 settembre 2000; Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania; formulato negli stabilimenti sopraccitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Torre S.r.l. in Montalcino - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-2-4-5-10.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

BIOPOWER®

COADIUVANTE DEGLI ERBICIDI ATLANTIS® WG, HUSSAR®, HUSSAR® OF E NOMINEE® LIQUIDO (L)

BIOPOWER®

Composizione:
Miscela di 3,6-dioxaottodecilsolfato di sodio (70-75%) e 3,6-dioxaeicosilsolfato (20-25%): 25,5 g (265 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g.

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130, 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione/confezionamento:
Bayer CropScience GmbH – Francoforte s/ Meno - Germania
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Officina di confezionamento
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)

Registrazione n. 11059 del 24/10/01 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 1 – 2 – 4 – 5 -10 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BIOPOWER è un coadiuvante specifico da miscelare esclusivamente con i prodotti ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR OF e NOMINEE.
Agisce aumentando la bagnabilità degli erbicidi ed il loro assorbimento da parte della vegetazione infestante. Ciò permette di aumentare il controllo delle infestanti sensibili.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Epoca d'impiego:
BIOPOWER si utilizza rispettando le epoche e le modalità d'uso indicate per gli erbicidi a cui va associato, ossia:
- ATLANTIS WG, HUSSAR, HUSSAR OF: in post-emergenza del frumento tenero e duro, dalle tre foglie al primo nodo.
- NOMINEE: in post-emergenza del riso, dalle tre-quattro foglie al pieno accestimento.

Modalità:
BIOPOWER si può versare direttamente nel serbatoio della pompa già in parte riempito con la miscela di acqua ed erbicida. Si deve completare il riempimento del serbatoio con acqua mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

Dosi: 1 l/ha in 200/400 litri di acqua per ettaro in associazione ai prodotti ATLANTIS WG, HUSSAR e HUSSAR OF.
1 l/ha in 300/600 litri di acqua per ettaro in associazione al prodotto NOMINEE.

COMPATIBILITA'
BIOPOWER è compatibile con gli erbicidi di post-emergenza del frumento ATLANTIS WG, HUSSAR e HUSSAR OF e di post-emergenza del riso NOMINEE.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

® Marchio registrato

05.08.05

05A09927

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alba nuova - Piccola società cooperativa a r.l.», in Galatone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 2 marzo 2005 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Alba nuova - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Galatone (Lecce) (codice fiscale 03380430755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Fabio Valenti, nato a Lecce il 21 ottobre 1946 con studio in Lecce, via 95º Reggimento Fanteria n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09899

DECRETO 29 settembre 2005.

Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000), che definisce la distribuzione come «il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti»;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *ii)*, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce il trasporto come «il trasporto di gas naturale attraverso la rete dei gasdotti esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce:

«cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;

«cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;

«clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

«utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce l'attività di trasporto come «attività di interesse pubblico»;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «in caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento»;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che specifica che il servizio di distribuzione è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, da parte degli enti locali, i quali svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché

esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento «da tutte le altre attività del settore gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio» e che «l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas»;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che «le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE»;

Visto l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 che prevede che «Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento, non risultino tecnicamente ed economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2 e 16, comma 2. L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione»;

Visto l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché l'attività di trasporto sia svolta in modo da non ostacolare la parità di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);

Visto l'art. 2 della direttiva 2003/55/CE, che definisce:

«clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

«clienti finali»: clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;

«clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dai gestori del sistema di trasporto e dai gestori del sistema di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;

«utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004);

Vista la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), che all'art. 1 definisce come utente «l'utilizzatore del sistema del gas che acquista capacità di trasporto o rigassificazione, per uso proprio o per cessione a terzi» e che all'art. 4, comma 5, stabilisce che: «Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di capacità di cui al successivo art. 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'ISTAT e ridotto in ragione del 2,5 per cento del valore iniziale annuo, a partire dall'anno di erogazione del contributo»;

Vista la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2003, n. 152/03 (di seguito: la deliberazione dell'Autorità n. 152/03);

Visto il codice di rete della società SnamReteGas S.p.a., che all'art. 4, comma 5, definisce come utente «La società che soddisfa i requisiti di accesso alla rete di metanodotti, con la quale il trasportatore sottoscrive l'atto di conferimento: corrisponde alla dizione anglosassone shipper»;

Vista la lettera dell'Autorità del 15 settembre 2004, con cui l'Autorità segnala al Ministero delle attività produttive che erano pervenute istanze da parte di alcuni soggetti volte all'approvazione del proprio codice di rete di trasporto e delle relative proposte tariffarie, richiamando l'attenzione sul fatto che l'assenza, nella normativa vigente, di criteri atti alla definizione della rete di trasporto regionale, è causa di indeterminatezza e di possibilità di confusione tra le reti di trasporto regionale e quelle di distribuzione, e sollecitando un chiarimento in merito;

Vista la lettera dell'Autorità in data 24 novembre 2004, con cui l'Autorità chiede al Ministero delle attività produttive chiarimenti in merito a una segnalazione, pervenuta dalla società SnamReteGas S.p.a., su alcune difficoltà registrate dalla stessa nell'ottenimento dei permessi da parte degli enti locali per la realizzazione delle opere di allacciamento agli utenti;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive 27 gennaio 2005 con cui il Ministero, ritenendo opportuno intervenire in sede legislativa emanando disposizioni in materia di individuazione delle reti di trasporto regionale, invita l'Autorità a sospendere ogni iniziativa in corso o futura che tenda a precostituire situazioni di fatto, ed ha comunicato l'intenzione di emanare disposizioni transitorie nell'ambito dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 28 e 36 del decreto legislativo n. 164/2000, e all'art. 1, comma 49, della legge n. 239/2004, in attesa dell'emanazione di ulteriori norme in attuazione della direttiva 2003/55/CE;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000, il Ministero delle attività produttive, su conforme parere dell'Autorità e della Conferenza unificata, ha individuato la rete nazionale dei gasdotti, con decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e 30 giugno 2004;

Considerato che la normativa esistente non prevede una specifica autorizzazione per svolgere l'attività di trasporto di gas naturale né prevede criteri di classificazione dei metanodotti di distribuzione e di transito regionale;

Considerato che i gasdotti non compresi né nella rete nazionale di trasporto, né nelle reti di distribuzione possono costituire, a certe condizioni, le reti regionali di gasdotti di trasporto, che risultano connesse da un lato alla rete nazionale di trasporto presso i punti di uscita dalla stessa, e dall'altro lato, alle reti di distribuzione mediante impianti di riduzione della pressione e di misura del gas, nonché ad alcuni clienti finali allacciati alla rete di trasporto;

Considerato che la classificazione funzionale di un tratto di rete di distribuzione come appartenente al sistema di trasporto determinerebbe la decadenza, per quel tratto di rete e per il soggetto che lo gestisce, degli obblighi previsti per l'attività di distribuzione dal decreto legislativo n. 164/2000, e in particolare di quelli di cui all'art. 14, in relazione al regime concessorio di servizio pubblico, con limiti temporali e modalità di affidamento stabiliti;

Considerato che il significato del termine «utente» è distinto da quello di «cliente», così come quello di «accesso» è distinto da quello di «allacciamento»;

Considerato che l'art. 8, comma 2 e 3, l'art. 16, comma 2, l'art. 24, comma 2 e l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che recepiscono quanto stabilito agli articoli 15 e 17 della direttiva 98/30/CE, hanno introdotto una innovazione rispetto alla normativa precedente, in quanto attribuiscono il diritto al cliente finale di ottenere direttamente l'accesso alla rete, anche di trasporto, tramite l'allacciamento, qualora il cliente finale sopporti gli oneri corrispondenti; e che pertanto la precedente prerogativa di esclusività delle concessioni di distribuzione di gas naturale, stabilita in un previgente regime giuridico nel quale essa era comprensiva anche della fornitura di gas naturale, deve essere riconsiderata alla luce di tale innovazione;

Ritenuto necessario stabilire criteri che consentano di individuare univocamente le reti regionali di trasporto, distinguendole dalle reti di distribuzione e di definire le modalità di allacciamento dei clienti finali alle reti di trasporto regionali;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4, e dell'art. 36, del decreto legislativo n. 164/2000 e dell'art. 1, comma 49, della legge n. 239/2004 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

Art. 2.

Criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale

1. I gasdotti facenti parte delle reti di distribuzione esistenti, soggette ad un regime giuridico di concessione o affidamento, comprovato dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'ente gestore della rete di gasdotti e l'ente concedente, non possono essere riclassificati come reti o gasdotti di trasporto regionale. L'appartenenza dei gasdotti alla rete di distribuzione risulta anche dai relativi stati di consistenza. La stessa disposizione si applica anche ai potenziamenti dei gasdotti in questione.

2. I gasdotti facenti parte delle reti di trasporto regionale esistenti che, alla data del presente decreto, hanno concorso alla formazione del valore dell'attivo immobilizzato ai fini della definizione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale, ed i relativi potenziamenti effettuati dal medesimo proprietario della rete, continuano ad essere considerati appartenenti alle reti di trasporto regionale esistenti, purché non espressamente realizzati nell'ambito di concessione o affidamento del servizio di distribuzione da parte degli enti locali.

3. Le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti, che non rientrano tra quelli di cui al comma 1, possono essere classificati come gasdotti o reti di trasporto regionale, qualora soddisfino i seguenti requisiti:

a) i gasdotti sono di proprietà dell'impresa che intende effettuare l'attività di trasporto di gas naturale nei gasdotti stessi;

b) i gasdotti sono alimentati da altre reti di trasporto nazionale o regionale, alimentano separatamente almeno due reti di distribuzione, e non presentano o non è per essi previsto l'allacciamento diretto di clienti finali, salvo i casi di cui all'art. 3, commi 2 e 3;

c) la pressione di esercizio deve essere non inferiore a 5 bar;

d) la rete dispone di impianti di misura almeno in uscita e dei necessari impianti di regolazione dei flussi e delle pressioni;

e) la rete dispone di strumentazione per il monitoraggio della qualità del gas in transito e la definizione del potere calorifico superiore agli ingressi e alle uscite;

f) l'estensione della rete è regionale o quantomeno la rete attraversa una pluralità di territori comunali.

4. L'impresa di trasporto di gas naturale per gestire le reti e i gasdotti di cui al comma 3, di cui detiene la proprietà, deve disporre di:

a) un sistema di dispacciamento, sistemi atti alla funzione di bilanciamento e documentazione dei flussi, sistemi e strutture atti al corretto interfacciamento con le reti collegate, con gli utenti del servizio, di sistemi e strutture atte alle comunicazioni di servizio;

b) una infrastruttura tecnica per l'esercizio e l'emergenza adeguata alle dimensioni del trasporto stesso;

c) una struttura organizzativa propria dell'attività di trasporto;

d) autorizzazioni e concessioni pubbliche e private necessari all'esercizio dell'infrastruttura;

e) conoscenze tecniche e operative atte a pianificare e gestire l'operatività dell'infrastruttura in modo corretto e in condizioni di sicurezza;

f) risorse umane in possesso di qualifiche necessarie ad operare sull'infrastruttura in situazioni ordinarie e di emergenza;

g) risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività di trasporto, nonché a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del sistema di trasporto.

5. L'impresa di trasporto di gas naturale che gestisce reti di trasporto regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, non può effettuare attività di distribuzione e pertanto deve essere separata, quanto meno societariamente, dai soggetti che effettuano attività di distribuzione di gas naturale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2003/55/CE, il gestore del sistema di trasporto, dal 1º luglio 2004, deve essere indipendente dalle altre attività non connesse al trasporto, oltre che come forma giuridica, anche sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale.

6. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionale garantiscono i livelli e gli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto e i livelli essenziali di qualità e sicurezza relativi alla fornitura agli stessi clienti, quali l'odorizzazione del gas e l'assicurazione di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 152/03, nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili.

7. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto informatico, l'elenco dei gasdotti facenti parte delle rispettive reti di trasporto regionale, utilizzando il modulo riportato in allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché la documentazione comprovante quanto stabilito ai commi 3 e 4.

8. Le imprese di cui al comma 7, sono tenute a comunicare al Ministero delle attività produttive, entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali variazioni intervenute o previste.

Art. 3.

Criteri per l'allacciamento diretto di clienti finali a reti di trasporto regionali

1. Ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 3, 16, comma 2, 24, comma 2, e 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che hanno modificato la precedente prerogativa di esclusività delle concessioni di distribuzione di gas naturale, sono riportati nei seguenti commi alcuni criteri per l'allacciamento diretto di clienti finali a reti di trasporto regionali.

2. I clienti finali diversi da quelli civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei seguenti casi:

a) nuovi clienti aventi particolari necessità tecniche di fornitura, segnatamente per quanto concerne la pressione e/o la portata di gas naturale, non soddisfacibili da parte dell'impresa di distribuzione;

b) clienti già serviti dalla rete di distribuzione, le cui nuove necessità di fornitura per intervenute nuove esigenze, con particolare riferimento alla pressione e/o alla portata di gas, non possono essere più soddisfatte dall'impresa di distribuzione;

c) nuovi clienti ai quali l'impresa di distribuzione ha rifiutato l'accesso in quanto le opere di allacciamento non risultano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. I nuovi clienti finali non ancora allacciati, diversi da quelli sopra elencati, che pur potendo tecnicamente richiedere l'allacciamento al distributore operante nella zona, intendono richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale, devono sostenere i maggiori costi relativi alle opere necessarie all'allacciamento, non risultando ammissibile che l'impresa di trasporto realizzi interamente a proprio carico le opere di allacciamento a loro favore, addossandone l'onere sui corrispettivi generali delle tariffe di trasporto e quindi a carico della collettività dei clienti.

4. Ad eccezione di quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, non può essere richiesto l'allacciamento alla rete di trasporto regionale da clienti finali già allacciati a reti di distribuzione e che quindi hanno già accesso al sistema, sia in quanto per essi non si configura il diritto di ottenere un nuovo allacciamento alla rete di trasporto, sia perché tale allacciamento potrebbe causare discriminazioni e penalizzazioni nei confronti degli altri clienti allacciati alla rete di distribuzione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i necessari provvedimenti in applicazione di quanto stabilito agli articoli precedenti, ivi comprese le sanzioni da applicare in caso di inadempienza da parte delle imprese, con l'obiettivo di una equa ripartizione degli obblighi e degli impegni economici tra tutti i soggetti interessati, nonché ai fini della tutela dei livelli di qualità e di sicurezza nei confronti dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto regionale.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER LE IMPRESE DI TRASPORTO REGIONALE

numero progressivo	denominazione del gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	lunghezza (km)	diametro (mm)	campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	numero reti di distribuzione allacciate	numero clienti civili direttamente allacciati	numero clienti industrali allacciati	numero utenze termolelettriche allacciate

(1) Indicare la denominazione delle località agli estremi del gasdotto

(2) Nel caso di più regioni e/o più comuni interessati da uno stesso gasdotto, utilizzare una riga per ciascun comune, ripetendo tutti i dati, e indicando la lunghezza in km e il numero degli utenti allacciati separatamente per ciascun comune

05A09930

DECRETO 30 settembre 2005.

Nomina del commissario del consorzio agrario provinciale di Novara, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 88, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 1, comma 227 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia nomina dei commissari governativi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 227, che detta disposizioni in materia di cessazione dall'ufficio del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 410/1999;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1991 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale il Consorzio agrario provinciale di Novara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Novara in data 30 giugno 2005 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 L.F.;

Vista la nota dei commissari liquidatori del predetto sodalizio in data 14 luglio 2005 sulla necessità di colmare il consequenziale deficit di rappresentanza legale per la gestione dell'ente e di adeguare lo statuto consortile all'attuale contesto giuridico ed economico;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5, legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002 e modificato dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Giovanni Bazzani, nato a Vespolate (Novara) il 23 novembre 1937, domiciliato in Vespolate (Novara) via Fratelli di Dio n. 1, è nominato commissario del consorzio agrario provinciale di Novara, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 5 della legge n. 410/99, come modificato dall'art. 88, secondo comma, legge n. 289/2002 e dall'art. 1, comma 227, legge n. 311/2004.

Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A09900

DECRETO 5 ottobre 2005.

Proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che il decreto del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005) stabilisce all'art. 1, comma 1, che l'ammontare delle scorte di riserva obbligatorie di prodotti petroliferi è ridotto dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 fino al 2 ottobre 2005;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;

Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;

Considerato che il decreto ministeriale 9 settembre 2005, prevede che le misure nazionali di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi debbano essere conseguite entro il 2 ottobre 2005;

Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE) nella riunione del consiglio di direzione del 15 settembre 2005, nel valutare le misure adottate dagli Stati membri, ha deciso di continuare l'azione coordinata di risposta all'emergenza provvedendo al suo eventuale aggiornamento in relazione agli sviluppi della situazione;

Considerato che l'AIE con comunicazione del 27 settembre 2005 manifesta l'opportunità di proseguire l'azione coordinata di riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi anche a motivo dei danni derivati dal nuovo uragano Rita;

Ritenuto necessario, a meno di diverse decisioni dell'AIE, prorogare la misura di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2005 per ulteriori trenta giorni;

Ritenuto opportuno attendere le decisioni dell'AIE per la ricostituzione delle scorte di riserva, assicurando flessibilità e gradualità all'azione coordinata con gli altri Stati membri;

Decreta:

Art. 1.

Proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva

1. La riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta con decreto ministeriale 9 settembre 2005, per un ammontare equivalente a 82.870 barili di oli greggi o di prodotti per giorno prosegue dalle ore 0,00 del 3 ottobre 2005 fino al 2 novembre 2005 con i tempi, gli ammontari e le ripartizioni tra prodotti indicati nel seguito.

2. L'ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 3 ottobre 2005 e si conclude alle ore 24 del 17 ottobre 2005 è pari a:

categoria I (benzine): tonnellate 88.264;

categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088.

L'ulteriore ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 18 ottobre 2005 e si conclude alle ore 24,00 del 2 novembre 2005, è pari a:

categoria I (benzine): 88.264 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate.

3. L'ammontare complessivo della ulteriore riduzione da conseguire entro il 2 novembre 2005 è pertanto pari a:

categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.

4. L'ammontare di scorte petrolifere di riserva reso disponibile è utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con note della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo la ripartizione delle riduzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307.

2. Con successivo provvedimento il Ministro delle attività produttive indica le eventuali modifiche del programma di utilizzo, e i tempi e le modalità di ricostituzione delle scorte in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE.

3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 5 ottobre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A09928

DECRETO 5 ottobre 2005.

Estensione dell'autorizzazione, alla società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., ad espletare le procedure di conformità, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'ICEPI S.r.l. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2004 di autorizzazione alla Società ICEPI (Istituto certificazione europea prodotti industriali) S.r.l. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Vista l'istanza del 7 luglio 2005, protocollo MAP n. 40901 con la quale la Società ICEPI S.r.l. con sede a Piacenza, via Paolo Belizzi n. 29/31/33, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2004;

Vista la convenzione con la quale la Società ICEPI (Istituto certificazione europea prodotti industriali) S.r.l. ha stipulato con il Laboratorio Oficial J.M. Madariagalom, organismo notificato per la direttiva 94/9/CE ATEX n. 0163 con sede a Alenza 1-28003 Madrid- Spagna, un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative alle custodie a prova di esplosione, modo di protezione «d»;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la Società ICEPI S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

La Società ICEPI S.r.l. è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II, categoria 1;

Apparecchi elettrici: Sistemi di protezione;

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

Allegato V - Verifica su prodotto;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3:

Apparecchi elettrici con modi di protezione «d», «tD»;

Motori a combustione interna;

Sistemi di protezione;

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato VI - Conformità al tipo;

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto;

Gruppo di apparecchi I, Categoria M1 ed M2:

Apparecchi elettrici;

Apparecchi non elettrici;

Motori a combustione interna;

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;

Sistemi di protezione;

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

Allegato V - Verifica su prodotto;

Allegato VI - Conformità al tipo;

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

La Società ICEPI S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico-ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2004.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero delle attività produttive, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2005

Il direttore generale: Goti

05A09967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2005.

Rettifica parziale del decreto 12 settembre 2005, recante: «Scioglimento della società cooperativa "La Popolare soc. coop. edilizia a r.l.", in Portocannone».

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Considerato che con decreto direttoriale del 12 settembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005 si è proceduto allo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* della società cooperativa «Coop.va edilizia La Popolare a .r.l.», con sede legale in Portocannone, e che nel suddetto decreto per mero errore materiale, non è stato esattamente indicato il codice fiscale/partita IVA ed il numero R.E.A., identificativo della società suindicata;

Si dispone

la rettifica parziale del decreto direttoriale del 12 settembre 2005 e precisamente nella parte riportanti il codice fiscale / partita IVA e il numero R.E.A. che precisamente sono:

codice fiscale/partita IVA n. 00251050704;

R.E.A. n. 69705.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 11 ottobre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A09987

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2005.

Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 100/2005 che prevede che, per l'anno 2005, gli obiettivi di intervento previsti con il decreto n. 154/2004 costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare per l'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005, mediante l'utilizzo degli stanziamenti resi disponibili dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 con il quale sono state delegate, tra le altre, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Sentito il Tavolo azzurro nella riunione del 20 luglio 2005;

Ritenuto di dover adottare le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento all'art. 5, commi 2 e 3, sono adottate le allegate linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005.

Art. 2.

2. Per l'attuazione del Programma nazionale 2005 sono utilizzati:

a) gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria 2005 nelle pertinenti tabelle allegate alla legge stessa;

b) le somme disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio provenienti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 41

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2005

1. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE E DI RIFERIMENTO.

Il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 100 ha recepito l'esigenza di dare seguito alle attività di programmazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (cfr. art. 5, comma 2). Occorre, quindi, provvedere a definire le linee guida e gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura e delle relative filiere per l'anno 2005.

E difatti la norma innanzi citata dispone che «per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità di cui all'art. 14-*bis* del citato decreto legislativo n. 154 del 2004.»

Il presente programma, in ragione della ratio legis e delle conseguenti finalità previste dal legislatore, prevede, tra gli altri strumenti, il completamento delle azioni attivate nel periodo di validità del precedente piano entro il 31 dicembre 2005. Le azioni previste dal presente programma potranno essere completate entro il 31 dicembre 2006.

Ciò premesso, si provvede alla definizione delle linee guida che, di seguito, sono esposte.

2. OBIETTIVI E STRUMENTI DELLE LINEE GUIDA.

2.1 DURABILITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE ITTICHE.

Gli obiettivi.

Lo stato delle risorse alieutiche dei mari italiani, pur non presentando situazioni di forte sofferenza come in altri contesti europei, risulta caratterizzato da differenziazioni sia in relazione allo stato dei singoli stock ittici che alle diverse aree di pesca.

Da un lato, infatti, gli indici di abbondanza e la dimensione degli individui catturati relativamente allo stesso stock presentano significative differenze fra le diverse aree oggetto di pesca; dall'altro, si registrano differenze fra i diversi stock all'interno della stessa area.

Tali differenze si riflettono sulla variabilità dei risultati produttivi, specie in relazione alle diverse tipologie di pesca e dimostrano la necessità di rendere più efficace il sistema di gestione caratterizzato dall'applicazione di regole comuni uniche all'interno di aree differenziate sia in termini biologici che economici e sociali.

Ne deriva la necessità di elaborare una strategia articolata finalizzata a valorizzare le diverse esperienze degli operatori della pesca con particolare riguardo alle specificità locali e tradizionali. Attraverso la predisposizione e l'implementazione di progetti specifici sarà possibile perseguire un più equilibrato rapporto fra sforzo di pesca e risorse disponibili, in funzione delle esigenze di gestione specifiche delle singole aree e delle diverse tipologie di pesca.

Gli strumenti.

In tale contesto, il presente programma provvede a:

1. promuovere la realizzazione di progetti operativi - presentati dalle associazioni di categoria diretti anche a favorire lo sviluppo locale in funzione delle singole realtà produttive. I progetti, che potranno essere ammessi a contributo nell'ambito delle iniziative previste in favore delle associazioni di categoria, dello sviluppo dell'imprenditorialità, nonché di quelle in favore delle organizzazioni sindacali e sviluppo delle opportunità occupazionali, e valutati positivamente dalla Commissione Consultiva Centrale, consentiranno:

- la individuazione di adeguati organismi di gestione;

- la predisposizione di idonee strategie di ricostituzione degli stock mediante l'adozione di specifici piani e regole di sfruttamento condivise;

- la delimitazione di aree di pesca riservate.

Dall'approvazione del progetto e delle relative regole di gestione razionale delle risorse deriveranno attraverso gli appropriati strumenti giuridici obblighi per quanti risulteranno interessati alla pesca all'interno dell'area delimitata.

Nel corso di validità del programma si procederà, inoltre, alla modifica del decreto ministeriale 14 settembre 1999 e della relativa circolare di attuazione anche con riferimento alla individuazione delle modalità di coordinamento di progetti insistenti su aree limitrofe.

2. confermare il ruolo assegnato alla definizione delle regole di gestione relativamente alle aree di tutela biologica (attualmente 11) identificate nel quadro del piani di protezione delle risorse anche attraverso l'eventuale predisposizione ed approvazione di un progetto di monitoraggio, sorveglianza e controllo;

3. provvedere — in attuazione del reg. (CE) 2847/93 — al completamento delle procedure per l'installazione delle blue box per le unità da pesca di dimensioni comprese fra i 15 ed i 18 metri. Si provvederà, inoltre, alla verifica dell'efficacia del meccanismo di controllo e sarà effettuata una valutazione circa i risultati conseguiti nel primo periodo di applicazione. Nell'attuazione del programma sarà valutata la compatibilità con l'ordinamento comunitario della richiesta proveniente alle parti sociali riguardante la mancata installazione di detti strumenti sulle unità che esercitano la piccola pesca e la pesca con draghe idrauliche;

4. proseguire nell'attuazione del programma di protezione risorse acquatiche 2004/2006. In particolare, si procederà al progressivo ampliamento della efficacia dell'azione di tutela delle risorse mediante la partecipazione delle imbarcazione della pesca artigianale al programma di sospensione dell'attività di pesca. Tale integrazione troverà copertura finanziaria nel limite di 5 milioni di euro, come previsto dall'art. 245 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.2 SVILUPPO DELLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI.

Gli obiettivi.

La progressiva riduzione degli stock ittici e gli effetti derivanti dalla riduzione della flotta, in attuazione della normativa comunitaria, hanno prodotto nel tempo situazioni di marginalità economica e sociale cui occorre far fronte con adeguate soluzioni gestionali.

La previsione di progetti specifici per la gestione della piccola pesca, la concentrazione e la razionalizzazione dei punti di sbarco, l'aiuto allo sviluppo di modalità produttive organizzate in forma cooperativa e delle organizzazioni dei produttori (OO.PP.) per favorire modelli di gestione innovativi, il sostegno alle misure di integrazione del reddito di base, come il pesca-turismo e l'ittiturismo, sono obiettivi di medio periodo da perseguire sin dall'attuazione di questo programma.

A questo scopo le risorse finanziarie saranno ripartite in modo da promuovere la realizzazione di progetti diretti ad incrementare la qualità e la quantità dei servizi e dell'assistenza prestata in favore di pescatori e degli allevatori ittici. Ai progetti, sulla base di adeguata analisi di congruenza risultati/obiettivi di progetto, saranno assegnati contributi nell'ambito delle spese previste in favore delle associazioni di categoria, dello sviluppo dell'imprenditorialità, delle spese in favore delle organizzazioni sindacali e sviluppo delle opportunità occupazionali. In particolare, i progetti, previa approvazione da parte della Commissione Consultiva Centrale, saranno predisposti in modo tale da associare le singole linee di azione con i risultati previsti attraverso l'individuazione di idonei indicatori.

Gli strumenti.

Il perseguimento degli obiettivi citati richiede l'adozione di una strategia di intervento in grado di garantire la produzione di servizi in favore delle imprese e degli addetti direttamente impegnati nell'attività produttiva. In particolare, i progetti dovranno fare riferimento a tre distinti livelli.

Un primo livello concerne il recupero della redditività derivante dall'attività di sfruttamento, sia attraverso il miglioramento dello stato di conservazione degli stock, sia attraverso iniziative di valorizzazione della produzione. In tal senso, si tratta di sostenere la realizzazione delle misure previste nel precedente paragrafo e di quelle relative alla tutela del consumatore e valorizzazione della qualità di cui al successivo paragrafo.

Il secondo livello riguarda la realizzazione di iniziative volte alla integrazione del reddito mediante lo sviluppo di attività connesse alla pesca e all'acquacoltura in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 154/2004 con particolare riferimento allo sviluppo del pesca-turismo e dell'ittiturismo e delle imprese di servizio[1].

Un terzo livello riguarda le attività in cui la professionalità acquisita nel settore della pesca può essere utilizzata nell'ambito di settori affini, tramite riqualificazione professionale, come ad esempio nel caso dei servizi relativi alla gestione di servizi assicurativi, creditizi e di garanzia in favore degli operatori del settore o nel caso delle attività svolte nell'ambito delle aree marine protette o delle aree di tutela biologica e di assistenza nel quadro delle iniziative di monitoraggio ambientale.

Per tutte le attività sopra identificate e per quelle assicurativo-finanziarie indicate di seguito il presente programma pone l'esigenza di disporre di appropriati progetti in grado di fornire la necessaria assistenza sia alla progettazione che all'avviamento delle attività in favore delle imprese e degli addetti al settore, da realizzarsi nel quadro dei programmi di cui agli articolo 16, 1 7 e 18 del decreto ministeriale n. 154/2004.

In questo contesto i programmi di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004 saranno articolati in modo da prevedere tre campi fra loro distinti:

- un primo relativo alle azioni realizzate dalle associazioni nazionali nel quadro delle iniziative dirette al rafforzamento, alla costituzione ed allo sviluppo di centri di assistenza;

- un secondo relativo alla prestazione di servizi in favore degli imprenditori ittici da realizzare nell'ambito dei centri di assistenza già esistenti e di altri da costituire;

- un terzo relativo alle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti ed alle attività finalizzate all'occupazione ed allo sviluppo delle tutele sociali, da realizzarsi nell'ambito dei centri di servizio esistenti o da costituire.

2.3 TUTELA DEL CONSUMATORE E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ.

Gli obiettivi.

La progressiva riduzione della produzione ittica nazionale, cui concorre il consistente ridimensionamento della flotta da pesca, ha determinato la ulteriore riduzione del grado di autoapprovvigionamento del settore.

In tale contesto, poiché non è ipotizzabile né auspicabile una riduzione dei consumi ittici interni, occorre adottare una strategia diretta da un lato a sostenere lo sviluppo della flotta operante in acque internazionali, dall'altro alla valorizzazione della intera produzione interna, sia di cattura che di allevamento.

[1] Per citare solo alcuni esempi di tale tipologia: imprese di riparazione reti, lavori di bordo, di meccanica, depositi di materiali per la pesca, imprese di gestione del pescato. Per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura dovrà essere analizzata la possibilità di riconvertire le aziende marginali con fattorie didattiche di acquicoltura.

Si pone, in questo senso, l'esigenza di proseguire e potenziare la tradizionale azione di comunicazione istituzionale che dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di strumenti e mezzi multimediali. I risultati conseguiti dalle precedenti campagne di promozione dimostrano l'efficacia ditale azione e ne confermano l'utilità ai fini di un migliore posizionamento del settore e delle sue produzioni nella percezione del consumatore e dell'intero mercato.

Gli strumenti.

Nel corso del presente programma si confermeranno le iniziative già adottate e si procederà alla individuazione di ulteriori misure dirette a soddisfare le esigenze alimentari interne.

Quanto a queste ultime, sarà favorita la realizzazione di progetti destinati a sviluppare la costituzione di società miste con imprese di pesca di Paesi terzi nel quadro degli accordi esistenti e, a livello nazionale, si supporteranno gli incontri tra imprese del settore ed imprese legate ai settori dell'alimentazione e della ristorazione.

Quanto alle esigenze di tutela del consumatore e di valorizzazione della qualità della produzione interna, sia di cattura che di allevamento, sarà confermata la attuale strategia che si articola su due livelli, di cui uno prevede la continuazione del progetto relativo alla realizzazione di iniziative dirette alla rilevazione del mercato e dei consumi interni, allo sviluppo della concentrazione della produzione, alla certificazione della qualità, sia di prodotto che ambientale, alla tracciabilità ed all'etichettatura delle produzioni.

Per i prodotti dell'acquacoltura, in particolare, potranno essere attivati specifici progetti — a cura delle associazioni professionali di categoria — intese all'applicazione di sistemi di tracciabilità e certificazione della sicurezza alimentare in quanto in grado di fornire valore aggiunto alla produzione nazionale.

Nell'ambito delle iniziative destinate alla affermazione della qualità dei prodotti nazionali saranno, inoltre, previsti contributi per progetti a sostegno dell'attività ittica, in particolare per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre.

Relativamente al secondo livello di attività, saranno confermati i progetti relativi alla comunicazione istituzionale per il sostegno dell'immagine dell'intero comparto ittico nazionale, con particolare riferimento alle problematiche connesse all'offerta del prodotto fresco nazionale ed alla modifica della percezione del rapporto pesca/ambiente.

Fra gli obiettivi che si intende conseguire con tale attività rientrano:

l'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

la valorizzazione del prodotto fresco;

l'orientamento del consumatore;

lo svolgimento di azioni specifiche;

il supporto a progetti speciali di carattere socio-istituzionale che saranno intrapresi dalla stessa amministrazione.

Nel quadro delle iniziative che saranno adottate, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l'immagine del settore ittico nel più ampio contesto socio economico e culturale del Paese attraverso idonee campagne di comunicazione televisiva ed altri progetti speciali (quali ad esempio le campagne scolastiche «Marinando», «Vivere il mare» o «Bandiere blu», «I menù del porto»),

Per ciò che concerne le campagne scolastiche, è opportuno considerare che la concessione negli anni trascorsi dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica rappresenta un rilevante valore aggiunto a conferma dell'importanza assegnata a tali iniziative che, pertanto, verranno riconfermate nell'ambito del presente programma.

Analogamente, si provvederà ad adeguare gli strumenti di comunicazione alle variabili esigenze settoriali, senza disperdere il patrimonio finora acquisito ed in modo da esaltare la riconoscibilità della proposta, fondamentale requisito della comunicazione moderna.

2.4 TUTELA DELLA CONCORRENZA.

Gli obiettivi.

Gli imprenditori ittici, in aggiunta ai tradizionali elementi che ne condizionano da tempo la redditività, ricevono gli impatti derivanti dal forte aumento della concorrenza internazionale.

Per superare le debolezze interne al settore gli obiettivi previsti dal programma affrontano due distinti livelli di problematicità: il primo a tutela della produzione, il secondo a supporto dell'impresa con l'introduzione di innovative tecniche assicurative, finanziarie e creditizie dirette a migliorarne la competitività.

Da tutto ciò deriva l'obiettivo del programma di adeguamento degli strumenti creditizi ed assicurativi al settore della pesca.

Quanto alla tutela delle produzioni interne occorre prendere atto che la produzione ittica mondiale è caratterizzata dalla presenza di flotte che non rispettano compiutamente le norme internazionali, spesso violando i principi previsti dal Piano di azione IUU della FAO, sia riguardo alle misure di gestione che al rispetto delle norme in materia previdenziale, igienica e sanitaria.

Di conseguenza il presente programma contemplerà azioni volte al controllo della pesca in acque internazionali ed alle ispezioni sugli alimenti commercializzati sul mercato interno, con particolare attenzione ai settori del commercio al dettaglio ed alla ristorazione.

Gli strumenti.

Il presente programma prevede la predisposizione di un progetto di fattibilità destinato a promuover un consistente coinvolgimento pubblico nella realizzazione e diffusione di soluzioni innovative per incrementare e diversificare le forme di accesso al credito e per risolvere, con nuovi strumenti assicurativi, annose questioni d'incertezza e di variabilità del reddito per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Le linee di intervento pubblico cui il progetto di fattibilità dovrà fare riferimento riguardano la messa a punto di tre tipi di strumenti:

1) l'aumento della possibilità di capitalizzazione per investimenti, attraverso la creazione di un Fondo per investimenti nel capitale di rischio delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;

2) il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese attraverso la creazione di un Fondo interbancario di garanzia. In tal senso, la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia — istituita con la legge n. 153/1975 — è stata di recente riavviata ed estesa alla pesca con il trasferimento all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) dall'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Secondo tale norma, l'Ismea può concedere fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca.

Inoltre, con la stessa norma l'operatività della Sezione speciale è stata estesa:

all'erogazione di garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari a fronte di prestiti partecipativi e di partecipazione nel capitale delle imprese assunte da banche, intermediari finanziari e fondi chiusi di investimento mobiliari;

al rilascio di controgaranzie e garanzie in collaborazione con Confidi e altri fondi di garanzia pubblici e privati;

3) la disponibilità di un Fondo di solidarietà nazionale innovato in funzione del ricorso agli strumenti assicurativi presenti sul mercato. In sostanza, ai due nuovi strumenti di tipo finanziario, il presente programma ne prevede un terzo di tipo assicurativo che va ad integrare gli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per la pesca.

Tali strumenti rientrano tra le forme di coinvolgimento pubblico finalizzate ad ottenere un graduale passaggio degli interventi dal versante compensativo a forme d'assicurazione preventiva (spostamento dell'ottica dall'*ex-post* all'*ex-ante*) allargando la platea dei rischi assicurabili nel settore della pesca.

In attesa della operatività degli strumenti finanziari individuati si garantirà la prosecuzione delle procedure attualmente in essere.

2.5 RICERCA SCIENTIFICA.

Gli obiettivi.

Nella gestione delle politiche della pesca e dell'acquacoltura la ricerca scientifica deve svolgere un ruolo essenziale di analisi, di suggerimento e di supporto applicativo. In tal senso, la ricerca deve essere in grado di sottoporre alle istanze decisionali le misure più idonee alla conservazione ed alla valorizzazione delle risorse nella direzione dello sviluppo di corrette logiche di sostenibilità, sia ecologica che economica. Ne segue l'esigenza di ricollegare conoscenze e competenze attualmente disperse sul territorio nazionale in vari centri di ricerca distinti attraverso la realizzazione di un coordinamento centrale al fine di disporre, in tempi rapidi e con metodologie standard che siano coerenti con le esigenze di natura comunitaria ed internazionale, di dati elaborati a supporto delle decisioni.

Il presente programma vuole, in tal senso, potenziare l'azione di supporto della ricerca nazionale alla presenza italiana nell'Unione europea e nel contesto delle Istituzioni internazionali (RAC, CGPM, ICCAT, FAO, OCSE) e, in coerenza con quanto fatto negli ultimi anni, mantenere forte la presenza italiana nei programmi sub-regionali, seguendo attivamente la loro evoluzione, con la conferma della linea attuata — con il supporto determinante italiano — ad ADRIAMED e a MEDSUDMED, e con la partecipazione alla creazione del nuovo EASTMED.

Per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura, la ricerca prevista dal programma si concentra sull'acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche circa le relazioni pesca-acquacoltura — identificate come priorità per una gestione sostenibile delle risorse acquatiche — così come già deciso in sede COFI-FAO ed ADRIAMED e circa le attività di acquacoltura in mare aperto.

Gli strumenti.

La ricerca deve consentire alla pesca italiana di supportare le proprie proposte e decisioni locali su una rigorosa base conoscitiva e su aggiornamenti ed integrazioni puntuali, superando gli attuali problemi di dispersione e di scarsa collaborazione tra centri. In tal senso l'amministrazione centrale potrà richiedere ad organismi qualificati, mediante affidamento diretto e fatte salve le vigenti norme in materia di evidenza pubblica, la predisposizione di adeguati studi e ricerche ove ritenuti necessari per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

In tal senso saranno messe a punto idonee iniziative per l'analisi di fattibilità di un progetto sperimentale a sostegno del soddisfacimento delle esigenze di natura scientifica da parte della Pubblica amministrazione, anche mediante la ristrutturazione e rafforzamento di strutture esistenti (Unimar).

Nella stessa direzione deve essere sviluppata la cooperazione mediterranea, ai vari livelli, al fine di favorire l'assunzione di misure comuni e condivise nella regione basate su conoscenze dedotte da metodi scientifici comuni in grado di scongiurare contenziosi e perdite di tempo.

Per il conseguimento degli scopi sopraddetti la Commissione per la valutazione dei programmi di ricerca, già istituita nel corso di validità del precedente piano, avrà anche il compito di formulare proposte per la divulgazione scientifica delle ricerche realizzate e per la individuazione delle tematiche prioritarie da mettere a bando nell'interesse del meccanismo decisionale pubblico, nell'ambito del programma di ricerche scientifiche individuate dal Comitato per la ricerca di cui al decreto legislativo n. 154/2004.

2.6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

Gli obiettivi.

Analogamente alle iniziative assunte nel corso degli ultimi anni, sarà prestata la massima attenzione alle misure dirette a favorire la semplificazione delle procedure amministrative in modo da ridurre, qualitativamente e quantitativamente, la dimensione degli impegni delle imprese di pesca nello svolgimento delle loro attività produttive.

Il mondo delle associazioni verrà chiamato ad un'azione di supporto sia nella fase della definizione delle azioni in questo senso, sia in quella di diretta applicazione anche in forma di sperimentazione.

Gli strumenti.

A questo scopo, entro un mese dalla entrata in vigore del presente programma, è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per la semplificazione amministrativa che indicherà le aree di intervento e le singole azioni che dovranno contribuire al perseguimento dell'obiettivo ed un gruppo di lavoro per l'elaborazione del testo unico delle leggi della pesca e dell'acquacoltura italiane.

Contestualmente — sulla base delle esperienze pilota realizzate in materia di informatizzazione delle procedure di imbarco e sbarco degli addetti alla pesca (*electronic badge*) — si procederà, secondo le indicazioni del CNIPA e nell'ambito delle spese previste in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro, alla predisposizione di un progetto che preveda la sua estensione ad altre marinerie.

2.7 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DIVULGAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.

Gli obiettivi.

Il consolidarsi del processo di modifica della professionalità nel comparto della pesca e dell'acquacoltura, la progressiva azione determinata dall'azione del progresso tecnologico e l'introduzione di nuove mansioni nell'ambito delle linee di intervento previste dal presente programma, impongono la promozione di un progetto di aggiornamento professionale dei lavoratori[2].

Tali interventi devono necessariamente muoversi dallo sviluppo delle competenze ritenute necessarie al fine di stimolare la capacità del settore di rinnovare la propria piattaforma di conoscenze e di valorizzare le esperienze, quelle stesse che in passato ed in ambito sia nazionale che internazionale, hanno assicurato il riconoscimento delle specificità territoriali e degli usi locali.

Il presente programma introduce significative innovazioni gestionali ed offre nuovi e moderni strumenti economico-finanziari.

È evidente la necessità di progettare percorsi di aggiornamento e di adeguamento professionale che siano in grado di presentare le innovazioni e di prevedere percorsi semplici d'utilizzo dei nuovi strumenti attraverso nuovi percorsi formativi, anche continui, per adeguare le professionalità degli operatori alle nuove sfide dell'internazionalizzazione ed ai bisogni emergenti.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta la definizione e la qualificazione dell'offerta formativa secondo i principi e le metodologie relative all'apprendimento monitorabile delle persone adulte, rifiutando l'uso di approcci generici, non misurabili e privi di finalizzazione.

Gli strumenti.

Il presente programma prevede pertanto:

l'articolazione — dettagliata e rispettosa delle specifiche caratteristiche del territorio di riferimento — dei fabbisogni formativi e professionali rilevati dalle azioni nazionali e divulgati dalle strutture preposte;

[2] Tale progetto è reso ancora più urgente dalla necessità di prevenire gli effetti che la ratifica dell'adesione alla Convenzione internazionale IMO Fishing '95 e il prossimo adeguamento legislativo alle norme stabilite dalla Convenzione IMO STCW/78 — riguardanti i requisiti e le abilitazioni per i servizi di coperta e di macchina su navi da pesca — avranno inevitabilmente sul settore.

la verifica del rafforzamento della trasmissione dei contenuti innovativi di natura organizzativa, scientifica e tecnologica nei percorsi di aggiornamento professionale, adatti a qualificare, anche sulle molte novità introdotte, le risorse umane presenti nel settore.

A questo scopo il presente programma prevede la creazione di un fondo per l'assegnazione di borse di studio per lo sviluppo di professionalità nel mondo della pesca.

Altro strumento è costituito dal potenziamento e dalla ristrutturazione dell'Osservatorio nazionale del lavoro. In tal senso l'Osservatorio, entro un mese dall'entrata in vigore del presente programma, presenterà alla Commissione Consultiva Centrale per l'approvazione, un progetto articolato d'intervento di formazione continua e permanente, redatto in funzione dei fabbisogni di competenze, criticità e ambiti di sviluppo espressi dai singoli contesti geografici.

2.8 SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ITTICA NELLE REGIONI.

Gli obiettivi.

Nell'ambito del processo di modernizzazione istituzionale, molte amministrazioni regionali si sono dotate di specifiche normative di intervento e, nella gran parte dei casi, hanno fruito di un relativo sostegno in termini di conoscenze ed esperienze accumulate dal Ministero nel corso degli anni.

Si pone, pertanto, l'esigenza di rafforzare l'attività d'integrazione e coordinamento tra politiche nazionali e regionali, in coerenza con le indicazioni della legge n. 38/2003 e, di conseguenza, con il dettato dell'art. 5 del decreto legislativo n. 154/2004 in modo da garantire l'unitarietà degli indirizzi promossi dai diversi soggetti istituzionali che hanno competenze nel settore.

Gli strumenti.

L'obiettivo sarà perseguito mediante l'accentuazione delle iniziative dirette a favorire lo scambio delle informazioni sulle strategie di gestione delle risorse e dei relativi indirizzi elaborati a livello regionale, nazionale ed internazionale, nonché sui risultati delle ricerche realizzate in ambito europeo, nazionale e regionale.

Sebbene la gran parte degli aspetti citati siano già al momento oggetto di intese bilaterali fra Ministero, lo Stato e le regioni, occorrerà procedere in direzione di un loro rafforzamento anche allo scopo di garantire una più efficace azione di coordinamento fra le diverse amministrazioni.

D'altra parte le previsioni del decreto legislativo n. 154/2004 e le stesse linee di intervento previste nel presente programma, richiedono un maggiore livello di integrazione fra le strategie adottate dall'amministrazione centrale e quelle regionali. In questo senso, alla luce delle innovazioni normative in corso, il presente programma prevede che il Tavolo azzurro per l'intesa con le regioni e le parti economiche e sociali effettui una verifica delle esperienze finora maturate eventualmente proponendo un aggiornamento delle intese esistenti, in modo da garantire il pieno sfruttamento delle sinergie fra i diversi livelli istituzionali.

2.9 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Gli obiettivi.

L'evoluzione del comparto pesca, sia per quel che attiene le dinamiche internazionali che interne, ha determinato nel tempo uno sviluppo considerevole degli impegni della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. In tal senso è necessario provvedere al soddisfacimento delle esigenze operative attraverso l'individuazione di adeguate risorse umane e finanziarie.

Gli strumenti.

Si prevede, pertanto, di sostenere l'attività della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura attraverso il consolidamento, ed in alcuni casi il potenziamento, delle voci di spesa relative al funzionamento degli organi collegiali, delle spese di gestione, del funzionamento dei sistemi statistici, delle missioni.

Struttura della finanza di programma per l'anno 2005 per la pesca e l'acquacoltura

RIPARTIZIONE DELLE SPESE, DEGLI INVESTIMENTI E DELLE PROMOZIONI

Valori in euro

Cap.		*2005*
	TABELLA C	
1173	Spese per missioni della Direzione Generale	**45.000**
1418	Spese connesse all'attuazione del programma	**305.000**
1413	Spese per funzionamento organi collegiali	**262.683**
1414	Spese gestione e funzionamento sistemi statistici	**1.950.000**
1415	Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione di mercato e dei consumi	**1.600.000**
1476	Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura	**500.000**
1477	Spese a favore delle associazioni	**7.750.000**
1477	Spese a favore osservatorio nazionale del lavoro	**1.600.000**
1477	Spese a favore sviluppo imprenditorialità	**1.225.000**
1488	Promozione organizzazioni sindacali e finanziam.opportunità occupaz.	**1.224.000**
1482	Spese a favore degli imprenditori ittici ed allo sviluppo attività connesse	**470.000**
1419	Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione delle risorse	**343.000**
1489	Borse di studio per lo sviluppo di professionalità nel mondo della pesca	**450.000**
TC	TOTALE FINANZA PROGRAMMA IN TABELLA C	**17.724.683**
	TABELLA F	
7043	Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica	**819.000**
7080	Somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio	**272.000**
7082	Spese per lo svolgim.di camp.di educaz.aliment.per la pesca e l'acquac.	**6.531.361**
7084	Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica	**1.348.639**
7088	Spese per la realizz.azioni da parte dell'assoc.ed imprenditoria del settore	**2.753.000**
7093	Spese per l'acquisiz.,l'installaz.di apparecchiature per localizz.satellitare	**1.260.000**
7095	Spese per spec.iniziative per realiz.centri servizi diorganiz.sindacali naz.li	**1.266.000**
TF	TOTALE FINANZA PROGRAMMA IN TABELLA F	**14.250.000**
TP	TOTALE FINANZA PROGRAMMA IN TABELLE	**31.974.683**

05A09765

DECRETO 5 ottobre 2005.

Riconoscimento del Comitato di assaggio incaricato del controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, operante presso l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Laboratorio di Salerno

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse di origine vegetale, come modificato dal regolamento (CE) n. 1513/01;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 del 6 maggio 2002;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, relativo al riconoscimento dei Comitati di assaggio per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e la circolare n. H-38 del 12 gennaio 2004 esplicativa delle procedure per il riconoscimento dei Comitati stessi;

Vista la richiesta di riconoscimento del Comitato di assaggio incaricato del controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini presentata in data 18 maggio 2005 dall'Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Salerno - per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Visto il parere favorevole espresso dal competente Istituto per la elaiotecnica con nota n. 2618 del 20 settembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per la qualità dei prodotti alimentari con nota n. 65346 del 29 settembre 2005;

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del suddetto comitato di assaggio e al relativo inserimento nell'apposito elenco dei comitati di assaggio incaricati del controllo ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini;

Decreta:

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 796 del 6 maggio 2002, è concesso il riconoscimento al comitato di assaggio incaricato del controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini istituito dall'Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Salerno - nonché la costituzione dei relativi locali di degustazione allestiti in Salerno, via Irno 11, presso la sede del Laboratorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 796/02, ed in particolare di quelli di affidabilità ed armonizzazione dei criteri di percezione del Comitato stesso.

Alla verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni del riconoscimento di cui sopra, provvederà periodicamente il Comitato di Assaggio Ufficiale, operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali, vigenti in materia.

Roma, 5 ottobre 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A09980

DECRETO 6 ottobre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Analisi Agrobiochimiche Kemia S.n.c. di Grassini Graziana & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003 con il quale il laboratorio «Analisi Agrobiochimiche Kemia S.n.c. di Grassini Graziana & C.», ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Analisi Agrobiochimiche Kemia S.n.c. di Grassini Graziana & C.», ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 dicembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 14
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 14, par. 5
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 22, par. 2
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 10
Alcool metilico	OIV-Edizione 2002 MA-F-AS312-03-METHAN.Cap. 3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 11
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 12

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 13
Anidiride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 25
Estratto secco netto, estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 13
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 - All. 4 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990
Massa volumima a 20 °e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 24
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/1990 - All. 3, + ;Reg. CE n. 128/2004 Commissione 23/01/2004 - All. 4-*bis*
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 03/10/1990 All. V

05A09827

DECRETO 6 ottobre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro Tecnico Enologico fu Carmine di Vittorio Festa», autorizzato con decreto 20 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2002, con il quale autorizza il laboratorio Centro tecnico enologico, fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7 ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 29 settembre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento relativamente alle prove indicate nel presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Litio	D.M. 12/3/1986 - *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986, met. XXX pag. 47
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90, 17/09/1990 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. 13 p.to 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all pto 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. p.to 22, par 2, par 4
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. pto 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. pto 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. pto 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. pto 11, par 6
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. pto 1
pH	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, all. pto 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 35
Rame	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 31
Solfati	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 12, par 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 3 - Reg. CE 128/2004, 23/01/2004 - *Gazzetta Ufficiale* CE L19/3 27/01/2004 All. 4-*bis*
Zinco	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 34
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 40, par 1.2.2
Estratto secco netto - Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90,all. 4 e All. 5 pto 3.2 + Com MIPAF 12 marzo 2003
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90,all 4
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* L272 3/10/90, All. pto 5 par 3.2 + D.P.R. n. 162 12 febbraio 1965 S.O. n 73 - *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1965, art. 1 + Reg. CEE
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 - *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90,All. pto 3, All. pto 5 par 3.2 - Reg CE 128/2004 23 gennaio 2004 G27/01/2004 All 4B + Reg CEE 1493/1999 17 maggio 1999 - *Gazzetta Ufficiale* L179 14 luglio 1999 All. II pto 3
Zuccheri ridutori	Reg. CEE 2676/90, 17/09/90 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3/10/90, All. pto 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09828

DECRETO 10 ottobre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Pontine», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione provinciale produttori olivicoli di Latina, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65248 del 27 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione provinciale produttori olivicoli di Latina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione provinciale produttori olivicoli di Latina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65248 del 27 settembre 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE PONTINE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline Pontine» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Colline Pontine» deve essere ottenuta negli oliveti che hanno le seguenti varietà di olive: *Itrana* dal 50% al 100%, *Frantoio* e *Leccino*, sino al 50%. Possono altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo del 10% purché non modifichino le caratteristiche del prodotto. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Pontine», all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

Valutazioni chimico-fisiche:

- acidità totale espressa in acido oleico inferiore o uguale a 0,6 grammi per 100 grammi di olio;
- numero di perossidi uguale o inferiore a 12;
- valore dei polifenoli maggiore a 100;
- Acido oleico uguale o superiore al 72 per cento.

Valutazioni organolettiche:

- colore dal verde al giallo più o meno intenso;
- odore fruttato di oliva invaiata;
- sapore fruttato di oliva invaiata con sensazione di amaro e piccante;
- Panel Test: mediana dei difetti uguale a «0»;
- mediana del fruttato: del fruttato di oliva invaiata uguale o maggiore di «2»; dell'amaro da «1» a «4»; del piccante da «1» a «4».

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extra vergine di origine protetta «Colline Pontine» debbono essere prodotte nel territorio della provincia di Latina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni nella provincia di Latina:

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine» è delimitata nella cartografia 1:25.000 da una linea che partendo dal punto di confluenza tra il confine amministrativo del Comune di Aprilia, la delimitazione amministrativa tra la provincia di Latina e quella di Roma, nonché la strada statale n. 207 «Anziate», segue il confine amministrativo settentrionale del comune di Aprilia sino ad incontrare il confine amministrativo settentrionale del comune di Cisterna di Latina e prosegue, sempre coincidendo con il limite di provincia tra Latina e Roma, e incontrato il confine amministrativo ad ovest di Cori, lo prosegue fino al nord. Quindi piegando verso est incontra il confine comunale di Rocca Massima che lo segue in tutto il suo limite settentrionale e continua a seguirlo scendendo a sud fino ad incontrare il confine comunale di Cori sul lato sud-est e prosegue sempre sullo stesso lato anche dopo aver incontrato il confine comunale di Norma, quindi seguendo il confine comunale di Bassiano forma un'ansa rivolta a nord e seguendo sempre il confine dello stesso comune scende a sud-est lungo il confine comunale di Sezze. Quindi incontrato il limite settentrionale del comune di Roccagorga forma una piccola cuspide rivolta a nord sino ad incontrare il limite nord-ovest del comune di Maenza sino alla confluenza tra confini amministrativi della provincia di Latina con quello della provincia di Roma e l'inizio di quella di Frosinone. Quindi seguendo sempre il limite amministrativo della provincia di Latina coincide per breve tratto con il confine settentrionale del comune di Maenza per continuare lungo questo limite che scende a sud-ovest, poi prosegue lungo il confine orientale di Prossedi sino ad incontrare il limite comunale di Roccasecca dei Volsci che scende in direzione sud - sud-ovest sino ad incontrare il limite nord-ovest del comune di Sonnino, quindi sempre seguendo il limite amministrativo della provincia di Latina con quella di Frosinone, raggiunge il confine settentrionale del comune di Monte San Biagio, sino a continuare con il limite sempre settentrionale del comune di Fondi. Quindi coincidendo sempre con il confine amministrativo tra la provincia di Latina e quella di Frosinone, incontra il confine del comune di Lenola, questo sale verso nord per piegare verso sud-ovest sempre lungo il confine del comune di Lenola, quindi incontra il limite settentrionale del comune di Campodimele che segue anche quando scende in direzione sud-est e piegando verso sud-ovest incontra il confine nord del comune di Itri che segue in direzione sud-est sino al confine del comune di Formia che forma un'ansa rivolta a nord. Quindi incontra il confine del comune di Spigno Saturnia che sale verso nord-est per poi scendere verso sud-est, prosegue con il limite del comune di Minturno che scende a sud-est sino ad incontrare il limite del comune di Santi Cosma e Damiano che sale in direzione nord-est, quindi, coincidendo sempre con il limite amministrativo tra le province di Latina e Frosinone, sale a nord con il confine del comune di Castelforte. Quindi tale confine della zona di produzione, scende verso sud-est seguendo il confine comunale di Castelforte per risalire leggermente formando un'ansa verso nord sino alla confluenza tra i limiti amministrativi provinciali di Latina, Frosinone e Caserta costituendo a sud una prominenza verso ovest, per seguire con una tortuosa rientranza rivolta prima ad est e quindi a sud e successivamente a sud-ovest, che nel limite meridionale, si ricollega al confine del comune di Santi Cosma e Damiano, che proseguendo verso ovest sud-ovest incontra il limite del comune di Minturno che scende per breve tratto in direzione sud sud-ovest sino ad incontrare la ferrovia Roma Napoli. A questo punto il limite della zona di produzione abbandona il confine amministrativo della provincia di Latina per proseguire, per breve tratto, in direzione ovest con il percorso della linea ferroviaria che collega Napoli a Roma e con essa prosegue sempre in direzione ovest nord-ovest, sino a tagliare i limiti meridionali dei confini amministrativi dei comuni di Minturno e Formia, dove la ferrovia incontra il limite comunale di Itri, ne segue, lasciando la linea ferroviaria, il confine amministrativo in tutto il limite meridionale verso sud-ovest e quindi lo risale verso nord-ovest e successivamente, verso nord-est, sino ad incontrare nuovamente la linea ferroviaria Roma Napoli che coincide con il limite meridionale del comune di Fondi e giunta all'incrocio con la strada stradale n 7 «via Appia» segue tale strada tagliando il limite amministrativo meridionale del comune di Monte San Biagio con un arco volto a nord e quindi in direzione sud-ovest sino al confine amministrativo del comune di Terracina, prosegue sempre lungo la strada statale n 7 «via Appia» in direzione ovest quindi risale al nord seguendo il percorso della citata strada sino ad incontrare il fiume Amaseno, quindi costeggia il lato ovest del comune di Sonnino sino ad incontrare la linea ferroviaria Roma Napoli e la segue verso nord-ovest sino a traversare il limite meridionale del comune di Priverno da qui, sale verso nord-ovest seguendo il tracciato della nuova linea ferroviaria Roma Napoli che con la direzione nord-ovest taglia il territorio di Sezze a sud della cittadina, quindi costeggiando per breve tratto il limite comunale di Bassiano e attraversa quello del comune di Sermoneta fino al limite tra detto comune e quello di Latina quindi attraversa il territorio comunale di Cisterna di Latina lambendo la cittadina a sud per proseguire sempre in direzione ovest sud-ovest seguendo, anziché la linea ferroviaria, la via Apriliana fino al ponte della «Crocetta», qui segue il fosso della «Crocetta» in direzione sud fino al fosso «Spaccasassi», quindi segue tale fosso in direzione nord- ovest sino al casale «Torre del Padiglione» da qui in direzione ovest prosegue lungo le strade comunali di Aprilia via Genio Civile e via La Cogna fino al limite amministrativo che coincide con quello che delimita la provincia di Latina con quella di Roma, tale limite risale verso nord nord-ovest per poi piegare verso nord-est, quindi forma una piccola ansa rivolta a nord-est e risale lungo il limite amministrativo tra le province di Latina e Roma verso nord-ovest prosegue verso nord-est sempre lungo il limite tra le province di Roma e Latina sino ad incontrare la strada statale n 207 «Anziate», incrociata la via Anziate, chiude il limite della zona di produzione dell'olio DOP «Colline Pontine» poiché si ricollega al punto da cui è iniziata la descrizione.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli olivicoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, e l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Colline Pontine» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonché l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano la qualità e per garantire il controllo e la tracciabilità. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le sue specifiche caratteristiche. Gli oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e dove il terreno è consociato al pascolo di animali domestici anche di bassa corte. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. È consentito il diserbo chimico. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La produzione non può superare i Kg. 100 per pianta di olivo. La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso

devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e si conclude entro il 31 gennaio. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. È consentita l'utilizzazione di contenitori di acciaio inossidabile o di altri materiali lavabili e per uso alimentare, purché la lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno. In ogni caso le olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.

Art. 6.

Metodo di oleificazione

È assolutamente vietato l'uso di coadiuvanti chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e quindi per l'estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici leali atti a produrre oli che rappresentino il più fedelmente possibile le proprie caratteristiche. Le olive debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze estranee. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima 33 C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al massimo. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso». È vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. La resa in olio non può essere superiore al 27 % in peso di olive. È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

L'olio extra vergine di oliva «Colline Pontine» a denominazione di origine protetta possiede peculiarità e proprietà tipiche, dimostrate dai più importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali di qualità, risalenti al 1872, nonché dalle numerose documentazioni storiche esistenti e dalle condizioni pedo-climatiche e varietali che lo rendono unico. La specificità del prodotto infatti deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla cultivar «Itrana», che non ha altrove una così intensa diffusione. Nella provincia Pontina, dove si trova la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine», l'olivicoltura è profondamente legata al tessuto sociale tanto è vero che ha condizionato per secoli lo sviluppo del territorio e di conseguenza la vita delle popolazioni che si sono succedute nel tempo, incidendo pure sull'economia della zona, quasi esclusivamente basata sulla produzione di olio di alta qualità. Il clima è mite e favorevole alla pianta dell'olivo, i terreni delimitati nella zona di produzione sono montani o pedemontani e comprendono terreni con struttura da rocciosi ai ciottolosi o sciolti, addossati al sistema orografico dei monti: Lepini, Ausoni e Aurunci. I suoli hanno giacitura ed esposizione sud - sud-ovest verso il mare. Il sistema orografico infatti costituisce una terrazza inclinata verso il mare lungo ben 100 km ed è pertanto uno dei territori più vasti per omogeneità e condizioni geografiche d'Italia. Gli oliveti sono caratterizzati da secoli dalla forte presenza della varietà «Itrana» che possiede una duplice attitudine e che conferisce al prodotto un carattere armonico, ed è diffusa nel Lazio, in special modo in provincia di Latina. Gli alberi possiedono un buon sviluppo anche se in un ambiente pedologico poco favorevole per la presenza di forti dislivelli. Tutti i fattori ambientali esposti sono singolarmente molto favorevoli alla produzione di olive in grado di produrre oli di alta qualità, ma particolarmente nel loro insieme si determina un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualificazione anche per la omogeneità dei suoi caratteri.

Art. 8.

Strutture di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'Art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura e logotipo

La denominazione d'origine protetta «Colline Pontine» deve figurare in caratteri maiuscoli indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto a quella dell'etichetta e tale da essere nettamente distinta dal complesso delle indicazioni che compaiono nell'etichetta stessa. L'etichetta deve riportare la dizione «Colline Pontine» con caratteri maggiori a tutti gli altri usati in etichetta e controetichetta. La dicitura «D.O.P. denominazione d'origine protetta», deve essere riportata immediatamente al di sotto del nome geografico «Colline Pontine» con la stessa grandezza di caratteri del nome suddetto. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno i consumatori. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentita solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. I recipienti in cui è confezionato l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» ai fini della immissione al consumo debbono essere in vetro scuro, ceramica o in lamina metallica inossidabile con i costituenti a norma di legge e con l'etichetta di seguito descritta, di capacità non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml., recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. Tutti i recipienti devono essere dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. È obbligatorio indicare nel fronte dell'etichetta l'annata di produzione delle olive. È consentito in etichetta il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il logo della denominazione «Colline Pontine», come di seguito descritto con disegno a colori in quadricromia, è costituito dalla prospettiva di tre colonne di stile Dorico in giallo ed un rametto sovrastante di olive con colorazione grigio-verde più grande del colonnato, sullo sfondo delle colline racchiuse in un contorno circolare con la denominazione «COLLINE PONTINE». La simbologia si riferisce alle Civiltà pre-romane ed alla sequenza dei tre sistemi montuosi Lepini, Ausoni ed Aurunci. Il logo può essere separato dall'etichetta purché sullo stesso verso dell'etichetta.

05A09839

DECRETO 10 ottobre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore DOP Irpinia - Colline dell'Ufita, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65131 del 23 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore DOP Irpinia - Colline dell'Ufita, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP Irpinia - Colline dell'Ufita, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65131 del 23 settembre 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «IRPINIA - COLLINE DELL'UFITA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio ricadente nel successivo art. 3 e composti, nell'ambito aziendale, dalle varietà:

- «Ravece» presente in misura non inferiore al 60%;
- «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%;
- eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.

Caratteristiche al consumo.

L'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso.

Caratteristiche organolettiche:

Descrittore	Mediana *
Difetti	0
Fruttato di oliva	3-6
Amaro	2-6
Piccante	2-6
Pomodoro	2-5

*CVr% minore o uguale a 20

Caratteristiche chimico-fisiche:

- acidità %: inferiore o uguale a 0,5;
- indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10;
- spettrometria UV K_{232}: inferiore o uguale a 2,2;
- spettrometria UV K_{270}: inferiore o uguale a 0,2;
- spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;
- polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6-Castelfranci, 7-Flumeri, 8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13-Lapio, 14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano, 17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino, 27-Scampitella, 28-Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi, 31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1 - Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.

2 - I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85% della varietà: «Ravece».

3 - Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.

4 - Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento.

5 - Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.

6 - I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania.

7 - La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).

8 - Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. È fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di qualsiasi materiale.

9 - La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non può superare il 20% del peso di olive.

10 - Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1 - Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio così come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

2 - Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

3 - È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del «talco».

4 - Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.

5 - È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico.

6 - L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la rintracciabilità.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Irpinia - Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Designazione, presentazione e confezionamento

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi: tipo fine, scelto, selezionato, superiore, genuino e similari.

2. È consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

3. Il nome della Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che in essa compaiono. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto all'art. 10 ed il logo comunitario della D.O.P.

4. I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» ai fini dell'immissione al consumo devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.

5. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml, recanti indicazioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.

Art. 10.

Logotipo

L'etichetta dovrà riportare il logo della D.O.P. «Irpinia Colline dell'Ufita» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva è costituito da un fiore a 13 petali, tratto da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo - arancio - rosso - bruno - marrone, che fa da corona circolare alla dicitura «Irpinia Colline dell'Ufita». Tale dicitura è scritta con carattere «Post-Medieval» nella versione tipografica «Medium», in bianco circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della composizione, un cerchio bianco con sottile bordo color arancio contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis Semisans», nella versione tipografica «Extra bold». Al centro, in nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale tratto da un'antica forma di scrittura carolingia-beneventana. Sottostante al cerchio bianco, sovrapposta inferiormente al fiore esterno, è inserita la sagoma dell'Italia con un pallino marrone che identifica l'area dell'Ufita.

È consentito il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

05A09840

DECRETO 11 ottobre 2005.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di origine controllate e le denominazioni di origine controllate e garantite, e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche e norme aggiuntive;

Vista la domanda inoltrata dalla Confagricoltura, Coldiretti e CIA della Provincia di Varese in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere della regione Lombardia del 25 febbraio 2005, prot. n. 5718, nonchè il parere del 21 giugno 2005, prot. n. 17313, espressi sulla domanda sopra citata;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica di che trattasi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni, da parte degli interessati, relativi al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal suddetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2005.

Art. 2.

1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini ad indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Ronchi Varesini», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico o parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

La decadenza di cui al presente comma lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 5.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» è riservata ai seguenti vini: Bianco anche nella tipologia Frizzante; Rosato; Rosso.

I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale con vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese.

L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Rosato e Rosso sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo, Croatina.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate, Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino in provincia di Varese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato a tonnellate 12 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

05A09896

DECRETO 13 ottobre 2005.

Modalità di presentazione delle domande per la pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito, con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515 concernente regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001;

Visti il decreto ministeriale 17 dicembre 1999 e successiva proroga, recante la «sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2005, in corso di perfezionamento, che ha istituito il «Comitato nazionale per i molluschi bivalvi»;

Vista la nota in data 10 ottobre 2005, della presidenza del Comitato nazionale per i molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2005;

Considerata la necessità di predisporre un quadro fattuale di riferimento relativo alle unità abilitate alla pesca dei «fasolari» nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone nelle more delle determinazioni relative alla sperimentazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999 e successiva proroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more delle determinazioni relative alla sperimentazione nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999, al fine di continuare la gestione della pesca dei fasolari è fissato al 20 novembre 2005 il termine utile per la presentazione, tramite i consorzi di gestione, delle domande da parte delle imprese interessate all'attività di prelievo della risorsa «fasolari», in alternativa alle vongole, nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

2. In caso di numero di domande superiore a quello massimo previsto (65), l'ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione della domanda al competente consorzio, secondo le modalità previste da ciascun consorzio medesimo; in caso di controversie le istanze di cui al punto 1 sono subordinate all'accettazione della competente Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2005

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

05A09959

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 luglio 2005.

Modalità di funzionamento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 76/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare:

il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a, un apposito fondo rotativo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;

il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo;

il comma 356, che assegna a questo Comitato i compiti di:

a) stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approvare una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti;

c) prevedere la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilire la durata massima del piano di rientro;

e) prevedere che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale;

il comma 360, che riconosce alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sulle somme erogate in anticipazione, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del sopraccitato comma 356, lettera *a)*, il rimborso delle spese di gestione del fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente; il comma 361, modificato dall'art. 11-*ter*, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 e pone a carico del fondo per le aree sottoutilizzate, per gli interventi finanziati dallo stesso, una quota dei predetti oneri pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e in particolare:

l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 311/2004 al sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalità e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorità nei progetti di investimento da finanziare;

l'art. 8, comma 1, lettera *b)*, che, nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attività produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e)* ed *f)* della legge n. 662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311/2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Tenuto conto che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale delle aree sottoutilizzate, in attuazione della legge n. 208/1998, finanzia interventi nel settore della ricerca gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regolati con le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con vincolo territoriale;

Considerato che, con le stesse modalità, è possibile destinare specifiche disponibilità del fondo rotativo per il sostegno della ricerca e sviluppo e innovazione digitale, utilizzando per questi ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Considerata l'esigenza, emersa anche dal confronto con le parti economiche e sociali, di assicurare le opportune condizioni di trasparenza di mercato e il contenimento dei costi di finanziamento per le imprese;

Tenuto conto che il finanziamento bancario e il finanziamento agevolato saranno concessi a seguito di adeguata e positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento da parte dei soggetti finanziatori che cofinanziano l'investimento attraverso finanziamenti ordinari di pari durata e che le garanzie che verranno richieste assisteranno il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi;

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del già citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, che fissa il tasso di finanziamento pubblico agevolato da applicare alle misure di agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere *d) e)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

Tenuto conto delle richieste di assegnazioni delle risorse formulate dalle Amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una prima assegnazione delle risorse del Fondo, da considerarsi come esperienza pilota per le successive ripartizioni, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 355, della legge n. 311/2004, destinando ai progetti di investimento inerenti la «ricerca e sviluppo», in considerazione della loro rilevanza strategica, un importo pari a circa la metà del totale delle risorse della prima assegnazione. Il Comitato garantirà anche nei successivi riparti adeguata attenzione a tali progetti di investimento, così da assicurare a programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese una quota pari ad almeno il 30 per cento, come fissato dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese» (Fondo) istituito con legge 30 dicembre 2004, art. 1, comma 354, sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali:

integrazione tra i canali di finanziamento agevolato e ordinario;

redditività dei progetti di investimento da finanziare;

assegnazione territoriale delle risorse nel rispetto della percentuale di copertura degli oneri posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;

adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacità potenziale di restituzione del finanziamento;

trasparenza delle condizioni di mercato;

congruità dei costi di gestione delle operazioni di finanziamento attivate.

2. In sede di prima applicazione, la dotazione finanziaria da destinare agli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo è stabilita nella misura di 3.700 Meuro ripartiti secondo lo schema illustrato nelle tabelle allegate 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

3. Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 356, della legge n. 311/2004, al fine di accertare che siano poste in essere procedure di valutazione del merito di credito coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia (Basilea 2) e che tale valutazione sia stata finalizzata anche all'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di finanziamenti pubblici, è approvata la convenzione-tipo allegata alla presente delibera (allegato 3) di cui costituisce parte integrante, che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse del fondo. Tale convenzione-tipo, dopo un primo biennio di applicazione e sulla base dell'esperienza trascorsa, potrà essere soggetta ad un processo di revisione da sottoporre all'approvazione di questo Comitato.

4. Il tasso d'interesse minimo da applicare per i finanziamenti agevolati è stabilito nella misura dello 0,50 per cento annuo.

5. La durata massima dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del fondo non può essere superiore a 15 anni.

6. In sede di prima applicazione, nei limiti delle risorse assegnate dal punto 2 della presente delibera, a ciascuno strumento di agevolazione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 356, lettera *e)*, della legge n. 311/2004, da regolamentarsi ai sensi dell'art. 1, comma 357, della medesima legge.

7. Il rimborso, pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente, è riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per le spese di gestione del Fondo, incluse quelle derivanti da eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate.

8) Al fine di verificare le condizioni di efficacia e di efficienza allocativa delle risorse del Fondo attivate dalle nuove procedure di agevolazione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo gli indirizzi concordati con le amministrazioni responsabili delle misure di intervento, presenta a questo Comitato una relazione semestrale di monitoraggio sul funzionamento del Fondo.

Roma, 15 luglio 2005

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del Cipe
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 216

ALLEGATO 1

Primo riparto risorse Fondo rotativo CDP

		Ripartizione su base territoriale				
		Aree Sottoutilizzate - Quota	67,30%	ALTRO - Quota	32,70%	Totali
50,2%	Ricerca e Sviluppo	(1) D.L.vo n.297/99	550	(1) D.L.vo n.297/99	550	
		(2) L.n.46/82 (FIT)	260	(2) L.n.46/82 (FIT)	500	
		SubTotale	810	SubTotale	1.050	1.860
49,8%	Altro	(3) Legge 488 riformata	500			
		(4) L.n.46/82 (FIT)	400	(4) L.n.46/82 (FIT)	160	
		(5) Contratti di Programma	240			
		(6) Patti Territoriali e Contratti d'Area*	240			
		(7) Contratti di filiera agroalimentare/distretto/programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario*	300			
		SubTotale	1.680	SubTotale	160	1.840
		Totali	2.490		1.210	3.700

* da ripartirsi orientativamente in uguale misura tra i vari strumenti di agevolazione

ALLEGATO 2

Strumenti di intervento che accedono al Fondo rotativo CDP

		Disposizione Normativa e/o Strumento	Amministrazione competente	Tipologia di interventi previsti
Ricerca e Sviluppo	(1)	D.L.vo n.297/1999 Disciplina per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Sostegno agli investimenti in ricerca per l'incremento della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico e dell'attrazione degli investimenti dall'estero.
	(2)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero delle attività produttive	Sostegno agli investimenti per la ricerca industriale e per lo sviluppo pre-competitivo delle imprese, con particolare attenzione verso le PMI.
Altro	(3)	Legge n. 488/1992 modificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n.35/05, convertito in legge n.80/05	Ministero delle attività produttive	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo nei settori dell'industria, turismo, commercio e artigianato.
	(4)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero delle attività produttive e Ministero per l'innovazione e le tecnologie	Sostegno agli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie digitali.
	(5)	Contratti di Programma	Ministero delle attività produttive	Sostegno a grandi progetti di investimento attraverso un rapporto contrattuale diretto tra imprese e amministrazioni centrali.
	(6)	Patti Territoriali e Contratti d'Area	Ministero delle attività produttive	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
	(7)	Contratti di filiera agroalimentare/distretto/programma settore agricolo e operazioni di riordino fondiario	Ministero delle politiche agricole	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.

ALLEGATO 3

CONVENZIONE-TIPO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

A valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ed ai sensi della delibera CIPE n. .....del ...... di cui all'art. 1, comma 356, della legge medesima n. 311/2004, tra il Ministero ...., la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti di cui alla legge ....

TRA

• il Ministero .... con sede in Roma, via .... , codice fiscale .... , per il quale interviene il dott. .... nato a .... in data ...., qui di seguito indicando per brevità «Ministero»;

E

• la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni con sede in Roma, rappresentata dal sig. .... domiciliato per la carica in .... , a questo atto abilitato in forza di ...., qui di seguito indicata per brevità «CDP»;

E

• .... con sede in .... (c.f. ....), rappresentato dal sig. .... domiciliato per la carica in ...., a questo atto abilitato in forza di .... , qui di seguito indicato per brevità «Soggetto Agente»;

E

• (da inserire unicamente per le Leggi Agevolative che prevedono tale figura) ....in qualità di Concessionaria con il Ministero.......... ....con sede in .... (c.f. ....), rappresentato dal sig. ....domiciliato per la carica in ...., a questo atto abilitato in forza di ...., qui di seguito indicato per brevità «Soggetto Convenzionato»;

PREMESSO CHE

1. nella presente convenzione, i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

«Accordo»: è l'accordo tra la CDP e il Soggetto finanziatore e/o la CDP e la Società di Leasing, stipulato dal Soggetto Agente in nome e per conto della CDP, che regola gli impegni del Soggetto Finanziatore e/o della Società di Leasing nei confronti della CDP;

«Contratto di Finanziamento»: è il contratto con il quale il Soggetto Agente, in nome e per conto della CDP nonché in nome e per conto del Soggetto Finanziatore, perfeziona, con il Soggetto Beneficiario, il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con i soggetti concedenti, ovvero nel caso di contratto/i di locazione finanziaria perfeziona il solo Finanziamento Agevolato con la Società di Leasing;

«Decreto»: è il Decreto reso dal Ministero competente di concerto con il MEF di cui alla Legge, comma 357;

«Finanziamento»: è l'insieme del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo;

«Finanziamento Agevolato»: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario e/o dalla CDP alla Società di Leasing per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;

«Finanziamento Bancario»: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore;

«Finanziamento Bancario Integrativo»: è il Finanziamento — aggiuntivo al Finanziamento Bancario — destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli investimenti di cui alla domanda del Soggetto Beneficiario, avente pari durata e garanzie del Finanziamento Bancario;

«Finanziamento Leasing»: è il finanziamento concesso dalla Società di Leasing per la realizzazione dell'investimento, o di parte di esso, di cui alla domanda di agevolazione, mediante uno o più contratti di locazione finanziaria, ed è equiparato al Finanziamento Bancario per le finalità previste dalla Legge;

«Fondo»: è il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui alla Legge, comma 354;

«Legge»: è la legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;

«Legge Agevolativa»: è la legge .... gestita dal Ministero firmatario;

«Mandati»: è l'insieme del Mandato e del Mandato Interbancario;

«Mandato»: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP al Soggetto Agente per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento Agevolato;

«Mandato Interbancario»: è il mandato con rappresentanza conferito dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Agente per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo;

«MEF»: è il Ministero dell'economia e delle finanze;

«Ministero»: è il ministero che gestisce l'intervento agevolativo e che sottoscrive la presente Convenzione;

«SAL»: è lo Stato d'Avanzamento dei Lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;

«Sintesi di Valutazione»: è lo schema riassuntivo della Valutazione redatto dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Società di Leasing;

«Società di Leasing»: è l'Intermediario Finanziario o la Banca, iscritti rispettivamente nell'elenco speciale o nell'Albo tenuti dalla Banca di Italia ai sensi degli articoli 107 e 13 del decreto legislativo 385/93 (TUB), che svolgono attività di locazione finanziaria e che intervengono per finanziare in tutto o in parte l'investimento oggetto della domanda di agevolazione di cui alla Legge;

«Soggetto Agente»: è il soggetto che sottoscrive la presente convenzione per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo Finanziamento Agevolato.

Il Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato ovvero è da questi indicato quando il Soggetto Convenzionato non è abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), e unicamente in questo caso dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere un azionista del Soggetto Convenzionato abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB);

oppure

2. essere un RTI, costituito da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 3 85/93 (TUB) e da società di servizi partecipate da Banche, i cui componenti rispondono in solido.

Il Soggetto Agente può coincidere con il Soggetto Finanziatore.

«Soggetto Beneficiario»: è il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge;

«Soggetto Convenzionato»: è il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla legge Agevolativa. Il Soggetto Convenzionato può coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore;

«Soggetto Finanziatore»: è la Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Il Soggetto Finanziatore può coincidere con il Soggetto Agente;

«Valutazione»: è la valutazione del merito di credito effettuata dal Soggetto Finanziatore o dalla Società di Leasing sul Soggetto Beneficiario per l'ottenimento del Finanziamento, che si conclude, nel caso di esito positivo, con la delibera del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo e/o dell'eventuale delibera del Finanziamento Leasing;

2. il comma 354 della legge ha istituito presso la gestione separata della CDP un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

3. le delibere CIPE nn. .... in data ...., assunte ai sensi del comma 355 della Legge, hanno individuato la legge Agevolativa quale strumento che accede al Fondo;

4. il decreto del MEF n. .... ai sensi del comma 358 della legge ha stabilito il tasso .... ;

5. (da inserire unicamente per le Leggi Agevolative che prevedono tale convenzione) il Soggetto Convenzionato ha stipulato una convenzione il .... con il Ministero per l'affidamento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione ed il controllo dei relativi SAL, ivi compreso l'accertamento finale di spesa, ai sensi della legge Agevolativa;

6. la delibera CIPE n. .... del .... ha approvato, ai sensi del comma 356, lettera *b)* della Legge, lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra il Ministero competente, la CDP, i Soggetti Agenti e gli eventuali Soggetti Convenzionati;

la stessa delibera CIPE n. ....del ....ha stabilito, ai sensi del comma 356 della Legge:

○ i criteri generali di erogazione dei Finanziamenti Agevolati;

○ le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 della Legge;

○ la misura minima del tasso di interesse da applicare;

○ la durata massima del piano di rientro;

○ che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 della legge si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria (Soggetto Convenzionato);

7. con il decreto del Ministero di concerto con il MEF n. ... in data ....sono stati individuati i requisiti e le condizioni per l'accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui ai commi da 354 a 361 della Legge, nonché le condizioni economiche e le modalità di concessione anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, erogazione e revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di Finanziamento Bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del Finanziamento Agevolato ed ogni altro termine, condizione ed obbligo richiesti dalle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano le agevolazioni concesse;

8. con la presente convenzione (di seguito: «Convenzione») si intendono individuare gli adempimenti del Soggetto Agente, stabilire i compensi ad esso spettanti e definire i rapporti tra il Soggetto Agente, la CDP ed il Ministero (e l'eventuale Soggetto Convenzionato).

Art. 1.

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2.

Oggetto della Convenzione

La Convenzione definisce i rapporti tra i contraenti in merito alla attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento ai sensi della legge nonché in merito al compenso spettante al Soggetto Agente per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto della CDP, del Soggetto Finanziatore e/o della Società di Leasing, nel rispetto delle Delibere del CIPE e del Decreto e di ogni altra normativa primaria e secondaria che disciplina le agevolazioni concesse col Finanziamento.

Art. 3.

Accordo

Al fine di consentire la valutazione unitaria del merito di credito del Soggetto Beneficiario, in relazione alla domanda di agevolazione, è necessario che il Soggetto Agente perfezioni, in nome e per conto di CDP, l'Accordo. In detto Accordo, redatto secondo lo schema allegato, il Soggetto Finanziatore e/o la Società di Leasing si impegnano a:

1. svolgere un'unica Valutazione per proprio conto e per la CDP;

2. a trasmettere la Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente;

3. informare tempestivamente il Soggetto Agente di ogni modifica, soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito per tutta la durata deI Finanziamento.

L'Accordo verrà perfezionato una sola volta prima dell'avvio di tutte le attività previste nella Convenzione.

Resta fermo che il Soggetto Agente non assume alcuna responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del Soggetto Finanziatore e/o della Società di Leasing dall'Accordo.

Art. 4.

Mandati

Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto è necessario che:

1) sia conferito dalla CDP il Mandato a ciascun Soggetto Agente;

2) sia stato sottoscritto dal Soggetto Finanziatore il Mandato Interbancario.

Gli schemi di detti atti sono allegati alla Convenzione.

Il Mandato ed il Mandato Interbancario verranno perfezionati prima dell'avvio di tutte le attività previste nella Convenzione e sono a carattere oneroso come previsto nel successivo art. 11, comma 3.

Il Mandato dovrà prevedere:

a) il conferimento della rappresentanza nonché di tutti i poteri di fare quanto necessario, opportuno ed utile per l'espletamento, da parte del Soggetto Agente, delle attività di cui al successivo articolo 5, aventi anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo ed in particolare quelli inerenti la stipula, l'erogazione e la gestione del Finanziamento, l'acquisizione delle garanzie previste, nonché per compiere ogni atto necessario ed opportuno per svolgere le attività di cui alla Convenzione per gli effetti e nell'ambito di cui al Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle disposizioni ivi previste;

b) l'esplicita rinuncia da parte di CDP alla gestione dei rapporti derivanti dal Contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso ed il recupero a fronte degli obblighi assunti dal Soggetto Agente con la sottoscrizione della Convenzione;

c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo del credito, di informare preventivamente la CDP circa le azioni da intraprendere ai fini di quanto previsto nel successivo art. 18;

d) l'incarico da parte di CDP al Soggetto Agente a stipulare con il Soggetto Finanziatore e/o Società di Leasing, in nome e per conto della CDP, l'Accordo avente i contenuti di cui al precedente art. 3.

Il Mandato Interbancario dovrà prevedere:

a) il conferimento della rappresentanza nonché di tutti i poteri di fare quanto necessario, opportuno ed utile per l'espletamento da parte del Soggetto Agente, delle attività inerenti la stipula, l'erogazione, la gestione del Finanziamento e l'acquisizione delle garanzie previste, di cui al successivo articolo 5, aventi anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo;

b) l'esplicita rinuncia da parte del Soggetto Finanziatore alla gestione diretta dei rapporti derivanti dal Contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere direttamente azioni per l'incasso ed il recupero a fronte degli obblighi assunti con lo stesso Mandato Interbancario dal Soggetto Agente verso il Soggetto Finanziatore;

c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo del credito, di informare preventivamente il Soggetto Finanziatore circa le azioni da intraprendere ai fini di quanto previsto nel successivo art. 18.

Il Soggetto Agente si farà confermare dal Soggetto Finanziatore il Mandato Interbancario in relazione alla singola domanda di agevolazione ed acquisirà dal medesimo la delibera del Finanziamento Bancario, secondo lo schema allegato alla Convenzione, nel rispetto delle modalità previste dal decreto.

Art. 5.

Impegni del Soggetto Agente

Il Soggetto Agente si impegna a svolgere tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, ed in particolare a:

a) acquisire la conferma dell'Accordo dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Società di Leasing, redatto secondo lo schema allegato;

b) acquisire la conferma del Mandato Interbancario rilasciato dal Soggetto Finanziatore, redatto secondo lo schema allegato alla Convenzione;

c) acquisire dal Soggetto Finanziatore e/o Società di Leasing la Sintesi di Valutazione, redatta secondo l'allegato schema e la delibera del Finanziamento che dovrà contenere nel rispetto delle disposizioni del decreto:

la durata del Finanziamento e del preammortamento;

le garanzie;

l'ammontare del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo;

l'ammontare del Finanziamento Agevolato;

d) trasmettere alla CDP i documenti di cui alla lettera *c)*, nonché al Soggetto Convenzionato o al Ministero la delibera del Finanziamento;

e) verificare la completezza, conformità, validità ed efficacia della documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività individuate dal Mandato con esclusione della Valutazione che resta di esclusiva competenza del Soggetto Finanziatore e/o della Società di Leasing;

f) predisporre il Contratto di Finanziamento, stipulare il medesimo e curarne la gestione per tutta la sua durata in nome e per conto della CDP e del Soggetto Finanziatore, inscindibilmente ed in unico contesto e nei tempi tecnici ordinari e comunque nel rispetto di quelli previsti dal decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni (comprese eventuali proroghe), nonché acquisire le garanzie previste, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione;

g) stipulare in nome e per conto della CDP il contratto di Finanziamento Agevolato con la Società di Leasing redatto secondo lo schema allegato alla Convenzione;

h) porre in essere le attività relative all'erogazione del Finanziamento, all'incasso delle rate del medesimo Finanziamento, all'accredito delle rate a favore della CDP e del Soggetto Finanziatore ed ai conseguenti controlli amministrativi nonché tutte le attività indispensabili alla gestione del Finanziamento;

i) raccogliere, elaborare ed inviare alla CDP i dati necessari per consentire, mediante report semestrale di cui allo schema allegato, il monitoraggio del Finanziamento;

j) porre in essere le attività di gestione delle morosità ed il recupero, anche in via coattiva, del credito derivante dal Contratto di Finanziamento anche in eventuale sede di contenzioso;

k) mettere a disposizione della CDP, in qualsiasi momento, per l'esercizio di eventuali controlli, tutta la documentazione relativa al Finanziamento di cui è in possesso.

Tra il Soggetto Agente, il Soggetto Finanziatore e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l'erogazione ed il rimborso del Finanziamento.

Sono fatte salve le specificità procedurali correlate alla tipologia di finanziamento in leasing di cui all'art. 9.

Art. 6.

Impegni di CDP

La CDP si impegna a:

a) monitorare la dotazione del Fondo, comunicando periodicamente al CIPE e al Ministero le relative disponibilità secondo le modalità stabilite dal decreto;

b) redigere i report semestrali di monitoraggio della gestione del Fondo e trasmetterli al CIPE;

c) deliberare il Finanziamento Agevolato sulla base delle risultanze della Valutazione redatta dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Società di Leasing, previa acquisizione della Sintesi di Valutazione e della delibera, dandone formale comunicazione al Soggetto Convenzionato, ove previsto dalla legge Agevolativa e/o al Ministero.

Le delibere della CDP sono condizionate all'emanazione dei singoli decreti di concessione provvisoria da parte del Ministero.

Art. 7.

Impegni del Soggetto Convenzionato

Il Soggetto Convenzionato, ove previsto dalla legge Agevolativa, ovvero il Ministero quando non si avvalga di un Soggetto Convenzionato, si impegna ad operare secondo le procedure ed i tempi previsti dal decreto.

Art. 8.

Caratteristiche del Contratto di Finanziamento

Il Finanziamento sarà perfezionato con la stipula di un unico contratto che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario che l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo.

Lo schema del Contratto di Finanziamento è allegato alla Convenzione.

Il Contratto di Finanziamento, stipulato dal Soggetto Agente in nome e per conto di CDP e dell'eventuale Soggetto Finanziatore, senza vincolo di solidarietà, prevederà una durata compreso il periodo di preammortamento non superiore a quella massima, fissata dal decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni, con rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra la somma del residuo debito del Finanziamento Bancario e del residuo debito dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sul residuo debito del Finanziamento sia non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra la somma degli importi del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sull'importo del Finanziamento.

Le garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario nonché l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale di ciascuno di essi. Il Finanziamento Bancario Integrativo dovrà essere perfezionato contestualmente al Contratto di Finanziamento, ed avrà durata pari al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario.

L'importo del Finanziamento, del previsto apporto di capitale proprio e dell'eventuale agevolazione in conto capitale non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di cui alla domanda di agevolazione del Soggetto Beneficiario.

Art. 9.

Leasing

Nel caso in cui il programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazione venga realizzato, in tutto o in parte, mediante Finanziamento Leasing, il Soggetto Agente stipulerà con la Società di Leasing il solo Finanziamento Agevolato per la parte correlata al/ai contratto/i di leasing secondo le proporzioni e le modalità definite nel Decreto. In caso di investimenti in leasing o di investimenti misti — con spese dirette ed in leasing — potranno sussistere una pluralità di Finanziamenti, ciascuno proporzionale all'investimento di riferimento. La Società di Leasing richiederà al Soggetto Agente i fondi relativi al Finanziamento Agevolato ad avvenuta consegna dei beni oggetto del/i contratto/i di leasing.

La Società di Leasing si dovrà impegnare a svolgere tutti gli adempimenti connessi alla delibera, stipula e gestione dell'operazione di leasing ed in particolare a curare:

la trasmissione della delibera e della Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente;

la stipula del/i contratto/i di leasing;

il trasferimento all'utilizzatore del beneficio derivante dal Finanziamento Agevolato mediante riduzione dei canoni di leasing;

il pagamento della rata di rimborso del Finanziamento Agevolato al Soggetto Agente in misura proporzionale all'incasso dei canoni di leasing;

il recupero anche coattivo del Finanziamento Leasing.

Art. 10.

Tasso del Finanziamento

Il tasso da applicare al Finanziamento Agevolato sarà quello stabilito con il decreto.

Il tasso, da applicare al Finanziamento Bancario, ed all'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sarà concordato liberamente tra il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Beneficiario. Analogamente per il Finanziamento Leasing, limitatamente alla parte non coperta dal Finanziamento Agevolato, il tasso da applicare sarà concordato liberamente fra la Società di Leasing e il Soggetto Beneficiario.

Art. 11.

Oneri, spese e commissioni del Finanziamento

La CDP pone a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri, le spese e le commissioni maturate per le attività svolte dal Soggetto Agente per conto della CDP.

Pertanto tutti gli oneri, spese e commissioni derivanti dalla Convenzione relativi al Finanziamento sono a carico del Soggetto Beneficiario ed a favore del Soggetto Agente, ed in particolare quelli relativi a:

1. la stipula del Contratto di Finanziamento e la relativa acquisizione delle garanzie;

2. ciascuna erogazione;

3. la gestione annuale del Finanziamento;

4. l'incasso di ciascuna rata anche di soli interessi;

5. le modificazioni contrattuali,

con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che il Soggetto Agente regolerà separatamente con la CDP ed il Soggetto Finanziatore.

Gli importi relativi a detti oneri spese e commissioni sono liberamente concordati tra il Soggetto Beneficiario ed il Soggetto Agente ed indicate, nei valori massimi, nella documentazione informativa prevista dalla normativa in materia di trasparenza (delibera CICR 4 marzo 2003 e Istruz. Vig. Banca d'Italia del 25 luglio 2003) e verranno pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito della CDP.

Art. 12.

Erogazione del Finanziamento

L'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL così come stabilito dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero dalla normativa della legge Agevolativa, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato, e secondo le direttive del decreto.

Le singole erogazioni avverranno in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario nonché dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo.

Il mancato trasferimento al Soggetto Agente dell'importo di spettanza a fronte di ogni erogazione, da parte della CDP e/o del Soggetto Finanziatore, sarà circostanza idonea a legittimare la mancata erogazione.

Art. 13.

Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento

Sulla base dei SAL documentati, inviati dal Soggetto Convenzionato o dal Ministero, il Soggetto Agente richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento alla CDP ed al Soggetto Finanziatore, indicando la valuta con la quale dovranno essere messi a disposizione del Soggetto Agente.

I fondi verranno messi a disposizione del Soggetto Agente e da quest'ultimo accreditati al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato.

Il Soggetto Agente provvederà a trasmettere semestralmente alla CDP un tabulato da cui risultino gli importi erogati nel periodo a valere sui Finanziamenti Agevolati.

Art. 14.

Rientro del Finanziamento

Il Soggetto Agente provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze di cui all'art. 8 le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire alla CDP ed al Soggetto Finanziatore le quote di competenza, secondo le indicazioni del decreto, del Finanziamento tanto in linea capitale che in linea interessi.

Art. 15.

Estinzione anticipata del Finanziamento

Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.

Art. 16.

Revoca delle agevolazioni

In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dal decreto di concessione delle agevolazioni e/o dal Contratto di Finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.

Art. 17.

Diligenza

I soggetti firmatari della Convenzione garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna delle parti.

Art. 18.

Azioni di recupero del Finanziamento

Il Soggetto Agente procederà al recupero del Finanziamento anche in via coattiva, fatte salve le specificità del leasing, e provvederà a fornire semestralmente una informativa alla CDP ed al Soggetto Finanziatore.

Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate ed a carico della CDP e del Soggetto Finanziatore in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento e verranno liquidate al Soggetto Agente semestralmente su presentazione di idonea documentazione. Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP ed il Soggetto Finanziatore in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.

Eventuali transazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore. Analogamente dovranno essere preventivamente autorizzate dalla CDP le transazioni della Società di Leasing.

Art. 19.

Scritture contabili del Finanziamento

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle parti che sottoscrivono la Convenzione, dell'eventuale Soggetto Finanziatore e/o della Società di Leasing, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto Agente.

Art. 20.

Clausola compromissoria

Ogni controversia nascente dalla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi degli articoli 808 e successivi del codice di procedura civile.

Il soggetto firmatario della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica agli altri soggetti firmatari, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.

Qualora gli altri soggetti firmatari, entro venti (20) giorni dalla predetta notificazione, non procedano, con le stesse formalità, alla nomina del proprio arbitro, il soggetto firmatario interessato può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Presidente del Tribunale di Roma provvede alla nomina degli arbitri mancanti per il completamento del collegio arbitrale, anche nel caso in cui i soggetti firmatari siano inferiori a quattro.

Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.

Art. 21.

Durata e registrazione

La Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e sarà valida fino al ...., ferma restando l'applicazione della medesima ai Finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza e fino alla definitiva estinzione dei medesimi. Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dalla sua applicazione, sarà ripartito in parti uguali fra la CDP e il Soggetto Agente. La Convenzione sarà registrata a cura del Soggetto Agente e le spese saranno a carico di CDP e del Soggetto Agente stesso in misura pari.

Art. 22.

Elezione di domicilio

Ai fini della Convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Ministero, presso la propria sede in .... ;

la CDP, presso la propria sede in .... ;

il Soggetto Agente, presso la propria sede in .... ;

il Soggetto Convenzionato, presso la propria sede in ....

Art. 23.

Effetti

La Convenzione è redatta in .... originali ad un unico effetto di legge.

Firme

ALLEGATI

1. Accordo CDP/Soggetto Finanziatore e/o Società di Leasing
2. Mandato CDP/Soggetto Agente
3. Mandato Interbancario
4. Delibera del Soggetto Finanziatore
5. Conferma Accordo
6. Conferma Mandato Interbancario
7. Sintesi di Valutazione
8. Contratto di Provvista - Finanziamento Leasing
9. Report semestrale di monitoraggio
10. Contratto di Finanziamento

05A09966

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Arezzo, il giorno 22 settembre 2005, dalle ore 10 alle 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

Firenze, 7 ottobre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A09898

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 ottobre 2005.

Nuove modalità di determinazione della cauzione prevista dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed ad altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 11 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991, l'utenza del servizio è concessa, tra l'altro, dietro il pagamento di una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, da corrispondere al Ministero delle finanze;

Visto il decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare, il punto 1, laddove è stabilito che la cauzione che l'utente deve versare a garanzia degli obblighi derivanti dal collegamento è di importo pari al canone di abbonamento annuo;

Considerata l'opportunità di modificare le modalità di commisurazione dell'importo cauzionale;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota dell'11 ottobre 2005, prot. n. 136203;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo della cauzione, che l'utente deve versare all'atto della sottoscrizione della convenzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione dell'utenza del servizio di informatica per accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, costituita secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, è pari al canone di abbonamento annuo corrisposto per la concessione medesima.

2. Per gli anni successivi al primo, l'importo della cauzione è determinato dalla somma dell'importo di cui al comma 1, più un ulteriore importo determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'utente, secondo gli importi di seguito fissati:

a) introito trimestrale fino a € 2.500 € 5.000

b) introito trimestrale da € 2.501 a € 5.000 € 10.000

c) introito trimestrale da € 5.001 a € 15.000 € 25.000

d) introito trimestrale da € 15.001 a € 30.000 € 50.000

e) introito trimestrale oltre € 30.001 € 80.000

3. L'Agenzia del territorio determina annualmente per ogni utente l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei trimestri relativi all'anno precedente.

4. In caso di rinnovo della convenzione, nonché in caso di variazione in aumento dell'introito trimestrale di riferimento, l'utente è tenuto all'integrazione della cauzione nella misura indicata dai parametri di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla richiesta.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

05A09977

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 22 settembre 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Liquidazioni di tipologie diverse di spesa. (Ordinanza n. A/27).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003, il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, con ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004 e con ordinanza commissariale n. A/9 del 9 agosto 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati:

euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di resi-

denza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

euro 180.000,00 di cui 163.000,00 al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi diretti al soccorso della popolazione e 17.000,00 come quantificazione provvisoria in corso di accertamento per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

euro 7.820.000,00 a copertura delle spese per gli interventi di somma urgenza di cui euro 5.120.000,00 già disponibili e euro 2.700.000,00 disponibili dal 1º gennaio 2006, destinando a favore del comune di Carrara euro 6.323.381,70, a favore del comune di Massa euro 962.319,58 e a favore della provincia di Massa e Carrara euro 534.298,72;

Visto che con ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara;

Preso atto che con nota prot. 26794 del 7 luglio 2005 il comune di Carrara ha indicato i nuclei familiari evacuati nel periodo dal 1º aprile 2005 al 30 giugno 2005 quantificando in euro 3.300,00 l'importo da erogare per l'autonoma sistemazione;

Visto inoltre che il comune di Carrara con successiva nota prot. 29446 del 27 luglio 2005 ha comunicato che per uno dei predetti nuclei familiari si è verificata una variazione del numero dei componenti da tre a quattro persone evidenziando pertanto la necessità di integrare per il periodo dal 1º novembre 2004 al 30 giugno 2005 l'importo del contributo di autonoma sistemazione nella misura di euro 800,00;

Considerato che con le note suddette il comune dà atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Considerato inoltre che altri nuclei familiari evacuati non hanno trovato un'autonoma sistemazione e sono ancora alloggiati in strutture messe a disposizione dal comune di Carrara a proprie spese;

Preso atto che con la ordinanza n. A/2 il Commissario delegato ha stabilito che per tale ultima tipologia di spese, dopo la data della medesima ordinanza n. A/2 (28 gennaio 2004), il rimborso al comune sarebbe avvenuto nei limiti di importo previsti per il contributo per l'autonoma sistemazione;

Visto che il comune di Carrara per le spese sostenute per l'alloggio dei nuclei familiari evacuati che non hanno trovato sistemazione autonoma ha richiesto complessivi euro 24.900,00 di cui euro 13.900,00 per il periodo agosto-dicembre 2004 (nota prot. n. 25330 del 27 giugno 2005) e euro 11.000,00 per il periodo gennaio-maggio 2005 (nota prot. n. 29720 del 28 luglio 2005) inviando altresì la documentazione per la rendicontazione delle predette spese;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione ai fini della liquidazione dei contributi sopra specificati;

Valutato quindi di procedere in base alle predette richieste alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma complessiva di euro 29.000,00 per i nuclei evacuati di cui euro 4.100,00 per l'autonoma sistemazione e euro 24.900,00 per la sistemazione a carico del comune;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 che all'art. 9 prevede tra l'altro il rimborso ai datori di lavoro delle somme equivalenti agli emolumenti versati ai dipendenti impegnati in attività di soccorso e di assistenza autorizzate dal Dipartimento della protezione civile;

Considerato altresì che l'art. 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 prevede il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute in occasione degli interventi di soccorso, sulla base di idonea documentazione;

Tenuto conto che ai sensi del citato art. 10 possono essere ammessi a rimborso, anche parziale e sulla base di idonea documentazione, gli oneri derivanti dal reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attivita autorizzate;

Tenuto altresì conto che i predetti rimborsi avvengono su istanza dei soggetti interessati;

Vista la nota prot. n. DPC/VRE/0041099 del 24 settembre 2003 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha concesso l'autorizzazione alla applicazione dei benefici normativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

Acquisite agli atti le istanze di rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato presentate dai datori di lavoro di cui all'allegato 4, lettera A, e dalle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato 4, lettera B alla presente ordinanza;

Considerato che per quanto riguarda le richieste di rimborso dei datori di lavoro, si è ritenuta idonea documentazione la copia della busta paga del dipendente relativa al periodo di partecipazione all'emergenza in oggetto, l'indicazione del numero di matricola aziendale e l'attestazione da parte del comune di Carrara della presenza del volontario all'evento;

Considerato che per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, si è ritenuta idonea documentazione, oltre l'attestazione da parte del comune di Carrara della loro presenza all'evento, le ricevute in originale delle spese dichiarate;

Verificata da parte della struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione, conservata agli atti;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alla liquidazione a favore dei datori di lavoro indicati nella tabella allegato 4, lettera A alla presente ordinanza, della somma a fianco di ciascuno indicata, per un importo complessivo pari a euro 4.408,75;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alla liquidazione a favore delle organizzazioni di volontariato indicate nella tabella allegato 4, lettera B alla presente ordinanza, della somma a fianco di ciascuno indicata, per un importo complessivo pari a euro 52,40;

Preso atto che per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato sono stati destinati euro 17.000,00 e verificato che la spesa complessiva a chiusura dei suddetti rimborsi ammonta a euro 15.683,97 di cui euro 11.222,82 sono già stati liquidati e euro 4.461,15 vengono liquidati con il presente provvedimento si evidenzia un'economia di euro 1.316,03;

Verificato che per le spese di somma urgenza ad oggi risultano liquidati euro 3.824.439,02 al comune di Carrara e euro 358.759,91 alla provincia di Massa Carrara;

Verificato che per alcuni degli interventi suddetti, sia del comune di Carrara, sia della provincia di Massa Carrara, per mero errore materiale sono stati liquidati gli importi corrispondenti alla perizia anziché quelli corrispondenti alla chiusura dell'intervento, risultando pertanto un liquidazione superiore di euro 11.437,97;

Preso atto quindi dell'Allegato 1 in cui sono elencati tutti gli interventi del comune di Carrara con a fianco di ciascuno indicate le cifre corrette ammesse a finanziamento ivi compreso l'intervento n. 1 già ammesso a finanziamento e liquidato solo in parte per mero errore materiale con ordinanza n. A/22 del 29 marzo 2005;

Preso atto quindi dell'Allegato 2 in cui sono elencati gli interventi della provincia di Massa Carrara già liquidati, con a fianco di ciascuno indicate le cifre corrette ammesse a finanziamento e un ulteriore intervento da liquidare con la presente ordinanza la cui documentazione è agli atti dell'ufficio;

Verificato pertanto che risultano da liquidare al comune di Carrara euro 187.950,67, e alla provincia di Massa Carrara euro 175.538,81;

Considerato che dalla documentazione agli atti dell'ufficio risultano giustificativi di spesa del comune di Massa per interventi di somma urgenza, specificati nell'Allegato 3 pari ad euro 920.229,09;

Verificata la regolarità e completezza della documentazione di cui alla nota commissariale prot. 120/8907/10.3.2 del 19 marzo 2004, agli atti dell'ufficio, il comune di Massa e la provincia di Massa hanno presentato a fronte di ulteriori spese di somma urgenza come risulta dalle note trasmesse dall'URTT di Massa Carrara, prot. n. 124/29862-51 del 16 marzo 2005 e 95467 del 2 agosto 2005 agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che la disponibilità per l'anno in corso è pari a euro 5.120.000,00, che risultano destinati complessivi euro 4.546.688,41 come di seguito specificato:

	già liquidato	da liquidare	totale
Comune di Carrara	3.824.439,02	187.950,67	4.012.389,69
Provincia di Massa Carrara	358.759,91	175.538,81	534.298,72
			4.546.688,41

sono disponibili euro 573.311,59 per il comune di Massa, rinviando la liquidazione per la quota parte residua alle disponibilità dell'annualità 2006;

Ordina:

1. Di liquidare a favore del comune di Carrara, come descritto in premessa, l'importo complessivo di euro 29.000,00 di cui:

a) euro 4.100,00 per consentire l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione;

b) euro 24.900,00 quale rimborso delle spese relative all'alloggio dei nuclei familiari che non hanno trovato autonoma sistemazione per i periodi indicati in premessa.

2. Di liquidare a favore dei datori di lavoro di cui all'allegato 4, lettera A alla presente ordinanza euro 4.408,75 per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

3. Di liquidare a favore delle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato 4, lettera B alla presente ordinanza euro 52,40 per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

4. Di liquidare a favore della provincia di Massa Carrara, del comune di Carrara e del comune di Massa, come specificato in premessa, le spese di somma urgenza indicate negli allegati 1, 2, 3 alla presente ordinanza, rendicontate dai predetti enti e verificate dalla competente struttura regionale per gli importi:

a) provincia di Massa Carrara euro 175.538,81;

b) comune di Massa euro 573.311,59;

c) comune di Carrara euro 187.950,67.

5. Di imputare le suddette liquidazioni sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003.

6. Di comunicare la presente ordinanza alla provincia di Massa, al comune di Carrara, al comune di Massa, ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato interessate e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 settembre 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A09926

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2022
Yen	138,00
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,695
Corona danese	7,4631
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68460
Fiorino ungherese	251,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8955
Corona svedese	9,4630
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,880
Franco svizzero	1,5536
Corona islandese	73,35
Corona norvegese	7,8175
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3628
Nuovo leu romeno	3,6092
Rublo russo	34,3640
Nuova lira turca	1,6381
Dollaro australiano	1,6024
Dollaro canadese	1,4235
Yuan cinese	9,7230
Dollaro di Hong Kong	9,3259
Rupia indonesiana	12154,24
Won sudcoreano	1261,11
Ringgit malese	4,5371
Dollaro neozelandese	1,7279
Peso filippino	67,107
Dollaro di Singapore	2,0346
Baht tailandese	49,124
Rand sudafricano	7,8507

Cambi del giorno 18 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1937
Yen	138,29
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,764
Corona danese	7,4632
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68415
Fiorino ungherese	252,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8851
Corona svedese	9,4712
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,923
Franco svizzero	1,5558
Corona islandese	72,98
Corona norvegese	7,8210
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3708
Nuovo leu romeno	3,5952
Rublo russo	34,2050
Nuova lira turca	1,6250
Dollaro australiano	1,5997
Dollaro canadese	1,4167
Yuan cinese	9,6582
Dollaro di Hong Kong	9,2618
Rupia indonesiana	12062,34
Won sudcoreano	1256,07
Ringgit malese	4,5045
Dollaro neozelandese	1,7171
Peso filippino	66,567
Dollaro di Singapore	2,0247
Baht tailandese	48,800
Rand sudafricano	7,8639

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10000 - 05A09999

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Brunifarma».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 576 del 12 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l. (codice fiscale 04874220827), con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra la Barbera, 18, 90017 - Santa Flavia - Palermo.

Medicinale: GENTAMICINA BRUNIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036257020 - «0,1 % crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società:

Teva Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in viale G. Richard, 7, 20143 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Gentamicina Teva».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Brunifarma».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 577 del 12 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l. (codice fiscale 04874220827), con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra la Barbera, 18, 90017 - Santa Flavia - Palermo

Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE BRUNIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 036279026 «0.1 % + 0,1 % crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in viale G. Richard, 7, 20143 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Gentamicina e Betametasone Teva».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09976

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Numidan»

Con la determinazione n. aR.M. 481/D39 del 4 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NUMIDAN:

30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 025458011;

30 bustine granulato 300 mg - A.I.C. n. 025458023;

10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 025458035;

Gel 50 g - A.I.C. n. 025458047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Therabel Pharma S.p.a.: titolare delle autorizzazioni.

05A09970

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.13/D40 del 4 ottobre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

LYSEDEM:

60 compresse rivestite 15 mg - A.I.C. n. 028634018;

ASMALIDE:

30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 026012017;

sciroppo 0,02% 200 ml - A.I.C. n. 026012029;

IOPAMIDOLO:

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 033405010/G;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml - A.I.C. n. 033405022/G;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml - A.I.C. n. 033405034/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 033405046/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml - A.I.C. n. 033405059/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml - A.I.C. n. 033405061/G

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml - A.I.C. n. 033405073/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 033405085/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml - A.I.C. n. 033405097/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml - A.I.C. n. 033405109/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 125 ml - A.I.C. n. 033405111/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml - A.I.C. n. 033405123/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 175 ml - A.I.C. n. 033405135/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml - A.I.C. n. 033405147/G;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 033405010/G;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml - A.I.C. n. 033405022/G;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml - A.I.C. n. 033405034/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 033405046/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml - A.I.C. n. 033405059/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml - A.I.C. n. 033405061/G;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml - A.I.C. n. 033405073/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 033405085/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml - A.I.C. n. 033405097/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml - A.I.C. n. 033405109/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 125 ml - A.I.C. n. 033405111/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml - A.I.C. n. 033405123/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 175 ml - A.I.C. n. 033405135/G;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml - A.I.C. n. 033405147/G;

SODIO CLORURO:

«09% soluzione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 029293014/G;

«0 9% soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 029293026/G;

PEDYALITE:

Gran 20 bust 12,6 G - A.I.C. n. 023859059;

QUASAR:

«240 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse - A.I.C. n. 026931016;

CITRO SODA:

flacone granulare G 120 - A.I.C. n. 024996011;

TORFAN:

8 compresse - A.I.C. n. 024618011;

15 compresse - A.I.C. n. 024618035;

RONDEC:

15 compresse - A.I.C. n. 024426052;

flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 024426064;

flacone gocce 20 ml - A.I.C. n. 024426076;

LIQUIFER CR:

sospensione os 120 ml - A.I.C. n. 024520013;

10 flaconi orali 5 ml - A.I.C. n. 024520025;

10 flaconi orali 10 ml - A.I.C. n. 024520037;

ISOFLURANE:

«100 ml liquido per inalazione» flacone in vetro - A.I.C. n. 033028010/G;

«250 ml liquido per inalazione» flacone in vetro - A.I.C. n. 033028022/G;

ENDURONIL:

20 compresse - A.I.C. n. 021296013;

«forte» 20 compresse - A.I.C. n. 021296037;

CECON:

gocce orali 10 ml 10% - A.I.C. n. 002699015;

10 compresse masticabili - A.I.C. n. 002699039;

20 compresse masticabili 500 mg - A.I.C. n. 002699041;

«1000» 10 bustine efferv. 1 g - A.I.C. n. 002699066;

PRIAXIM:

«50 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025240019;

«100 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 025240021;

«200 mg supposte» 6 supposte - A.I.C. n. 025240033;

«100 mg soluzione vaginale» 10 bustine - A.I.C. n. 025240045;

«5 g gel» tubo 30 G - A.I.C. n. 025240058

SILLIVER:

40 compresse 100 mg - A.I.C. n. 023192014;

30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 023192026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbot S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A09973

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

Con la determinazione N. aR.M.99/D 41 del 4 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

HUMULIN:

«R» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707276;

«I» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707288;

«20/80» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707302;

«30/70» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707314;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

05A09974

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digifar»

Con la determinazione n. aR.M.206/D42 del 4 ottobre 2005 è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

DIGIFAR: collirio 15 ml - A.I.C. n. 010781019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A09972

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M. 41/D43 del 4 ottobre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

TERFENADINA LPB:

«60 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033023019.

CARBAMAZEPINA:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 031716014/G;

«200» 50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 031776026/G;

«400» 30 compresse 400 mg - A.I.C. n. 031776038/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 031776040/G.

NAPROXENE:

«250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033164017/G;

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033164029/G;

«250 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033164031/G;

«500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033164043/G.

ATENOLOLO CLORTALIDONE:

«100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 033517018/G;

«50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 033517020/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A09971

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Streptase» e «Gamma Venin P».

Con la determinazione n. aR.M. 1129/D44 del 7 ottobre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

STREPTASE:

1 flacone liofilizzato 250000 UI - A.I.C. n. 020668051;

1 flacone liofilizzato 750000 UI - A.I.C. n. 020668063;

1 flacone liofilizzato 1500000 UI - A.I.C. n. 0206680/5;

GAMMA VENIN P:

IV 1 flacone g 5 liofilizzato + 1 solvente - A.I.C. n. 021171011;

1 flacone liofilizzato 250 mg + flacone solvente A.I.C. n. 021177023;

1 flacone 500 mg liofilizzato + 1 flacone solvente A.I.C. n. 021177035;

1 flacone liofilizzato g 2,5 + flacone solvente A.I.C. n. 021177047;

«5 g polvere e solvente per infusione endovenosa 1 flacone + 1 fiala solvente» - A.I.C. n. 021177050;

«500 mg polvere e solvente per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 fiala solvente» - A.I.C. n. 021177062;

«25 g polvere e solvente per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 fiala solvente» - A.I.C. n. 021177074.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Zlb Behring GmbH (rappresentata in Italia dalla ditta ZLB Behring S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

05A09969

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di settembre 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2000	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7

05A09956

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Proroga dei termini previsti dall'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli comuni.

Nell'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli comuni, n. 05A08767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2005, riguardante Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il termine per la presentazione delle candidature dei soggetti è prorogata al 1° dicembre 2005.

05A09979

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del progetto di variante al Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo A sul torrente Terzolle in località Serpiolle nel comune di Firenze.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 190 del 26 luglio 2005, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del rischio idraulico, contenente la modifica al perimetro di un'area di tipo A sul torrente Terzolle in località Serpiolle nel comune di Firenze.

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera e i relativi elaborati cartografici (stralcio n. 40 della «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno», relativo allo stato attuale e allo stato di progetto) presso la Regione Toscana, dipartimento delle politiche territoriali e ambientali area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 190 possono essere inoltrate alla Regione Toscana dipartimento delle politiche territoriali e ambientali area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

05A09897

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501246/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.